

Incontro di studi organizzato dal CSM sul tema  
*Le revocatorie fallimentari*  
Roma, 01 – 03 marzo 2004

**Illustrazione guidata di conti correnti,  
perizie e documenti bancari**

Giuseppe Rebecca, dottore commercialista  
Studio Rebecca & Associati di Vicenza – Partner Synergia Consulting Group

## Illustrazione guidata di conti correnti, perizie e documenti bancari

Incontro di studi organizzato dal CSM sul tema  
*Le revocatorie fallimentari*  
 Roma, 01- 03 marzo 2004

# INDICE

## A) PARTE GENERALE

1) Premessa.....	p. 3
2) Le appostazioni contabili dei movimenti sul conto corrente bancario.....	p. 5
3) I criteri di formazione dei saldi nel conto passivo e nel conto scoperto.....	p. 6
4) I criteri del saldo contabile, saldo per valuta e saldo disponibile.....	p. 9
4.1. Il saldo contabile.....	p. 9
4.2. Il saldo per valuta.....	p. 10
4.3. Il saldo disponibile – Generalità.....	p. 11
4.4. Il saldo disponibile – Aspetti operativi.....	p. 12
4.5. Operazioni stesso giorno.....	p. 15
4.6. Partite bilanciate.....	p. 16
5) Le tecniche dell'affidamento bancario.....	p. 19
5.1. Il fido.....	p. 19
5.2. Cumulabilità dei fidi.....	p. 21
5.3. Il fido mobile (promiscuo).....	p. 22
5.4. Una esemplificazione pratica di fido mobile.....	p. 22
5.5. Considerazioni pratiche sulla non cumulabilità.....	p. 25
6) La creazione di disponibilità – Il foglio.....	p. 26
6.1. Premessa.....	p. 26
6.2.1 Disponibilità immediata con conto specifico.....	p. 27
6.2.2 I conteggi in caso di disponibilità immediata.....	p. 28
6.3. Disponibilità immediata con conto unico.....	p. 30
6.4.1 Disponibilità differita con contabilizzazione immediata (conto unico).....	p. 30
6.4.2 I conteggi nel caso di disponibilità differita.....	p. 30
6.5.1 Disponibilità differita con contabilizzazione alla scadenza.....	p. 32
6.5.2 I conteggi nel caso di disponibilità differita.....	p. 32
6.6. Anticipi export.....	p. 34
6.7.1 Anticipazioni garantite.....	p. 34
6.7.2 I conteggi nel caso di anticipazioni garantite.....	p. 35
6.8. Gli sviluppi in atto.....	p. 36
7) Le prassi di rientro nell'esposizione.....	p. 38
7.1. Il rientro in generale.....	p. 38
7.2. I conteggi nel caso di rientro.....	p. 39
8) L'impostazione dell'azione revocatoria.....	p. 41
9) Il quesito del CTU.....	p. 41
10) L'ambito delle prove documentali.....	p. 43
11) La riforma della revocatoria vista dalle banche.....	p. 43

## **B) LA PERIZIA SUL CONTO CORRENTE BANCARIO**

- 1) La disamina del conto corrente nelle operazioni anomale..... p. 46
- 2) La riclassificazione delle poste..... p. 47
- 3) I criteri di conteggio dei saldi..... p. 48
- 4) Le rimesse bilanciate e le operazioni con provvista ad hoc..... p. 48
- 5) La pluralità dei conti e i conti provvisori e paralleli..... p. 50

## **ALLEGATI**

- 1) Perizia CTU
- 2) Perizia di parte fallimento
- 3) Analisi coadiutore

## Illustrazione guidata di conti correnti, perizie e documenti bancari

Incontro di studi organizzato dal CSM sul tema  
*Le revocatorie fallimentari*  
Roma, 01- 03 marzo 2004

### A) PARTE GENERALE

#### 1) Premessa

Le rimesse in c/c bancario possono rivestire le caratteristiche dei pagamenti revocabili ex art. 67 L.F., comma 2, ovviamente provata la conoscenza dello stato di insolvenza. Il periodo di riferimento è sempre l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento o, in caso di consecuzione di procedure, l'anno anteriore al decreto di ammissione della impresa alla prima procedura (da ultimo, Cassazione 12 dicembre 1998 n. 12536, Il fallimento n. 6/99, p. 658); parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza fanno invece riferimento alla presentazione della domanda stessa di ammissione alla procedura.

Si è molto dibattuto su quando una rimessa effettuata su c/c abbia natura revocabile, quando cioè abbia la natura di pagamento di debito liquido ed esigibile, in contrapposizione alla rimessa con semplice funzione del ripristino della disponibilità concessa al correntista, e quindi atto del tutto neutrale, non pregiudizievole.

L'orientamento consolidato della Cassazione porta ad affermare che la revocabilità ex art. 67 Il co. L.F. delle rimesse bancarie si basa essenzialmente, oltre che sulla conoscenza dello stato di insolvenza, su due precise circostanze:

1) al momento dell'effettuazione di una rimessa, perchè questa possa essere considerata versamento con intento solutorio, il conto corrente deve presentare un saldo "scoperto", e quindi con un debito eccedente il fido concesso oppure semplicemente "in rosso", in assenza di fido;

2) per verificare tale situazione di eventuale scoperto, è necessario fare riferimento al "saldo disponibile", saldo che indica la reale consistenza della disponibilità concessa dalla banca al cliente, in rapporto alle diverse operazioni poste in essere.

Se queste sono le "*conditio sine qua non*" per revocare le rimesse accreditate sui conti correnti bancari, appare necessario specificare quali siano dette rimesse e quali i conti relativi.

Le rimesse sono rappresentate dagli accrediti di ogni genere, effettuati sul conto corrente del correntista poi fallito; tra questi sono compresi anche i giroconti e le anticipazioni al SBF, che pure potrebbero (a prima vista) sembrare cosa diversa dal concetto di "versamento". Inoltre è stato recentemente confermato (Cass. 10 settembre 2002 n. 13159, in Il Fallimento n. 3/2003 pag. 301) che sono normalmente revocabili anche le rimesse effettuate da terzi sul c/c (ad esempio tramite bonifico).

Ora è assodato che:

- è solutorio l'accredito effettuato su un c/c scoperto (oltre il fido o senza fido);
- lo scoperto è da determinare facendo riferimento al "saldo disponibile";
- non è solutorio l'accredito su conto corrente passivo (entro il fido) o, a maggior ragione, su conto attivo.

La chiave di volta è stata data dalla nota sentenza di Cassazione 18 ottobre 1982 n. 5413 (Diritto Fallimentare 1983, II p. 387).

La sentenza del 1982 faceva riferimento, comunque, al saldo contabile; successivamente si è passati al saldo per valuta e infine, nel 1992, al saldo disponibile, riferimento oggi comunemente utilizzato (argomento approfondito in seguito).

Fino a qualche tempo fa, si dava quasi per scontato che fossero revocabili solo le rimesse sul conto corrente, con esclusione degli incassi effettuati dalla banca sul conto di appoggio (SBF, anticipi fatture, anticipi export, ecc.)

Ciò anche in base alla considerazione che, essendo l'accredito di anticipazione SBF, o per anticipi fatture, export o altro equiparato agli altri accrediti, ove si revocasse anche l'accredito sul c/c di appoggio (alla scadenza), si verificherebbe una evidente duplicazione.

Ora si sta invece assistendo ad una nuova tendenza, non ancora esaurientemente trattata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Questo particolare aspetto sarà analizzato al punto 6.8.

Non si deve dimenticare che il concetto di rimesse revocabili è legato al pagamento di un debito liquido ed esigibile. Se tale fattispecie è stata individuata anche negli accrediti registrati sul c/c ordinario in presenza di saldo scoperto, è perché il saldo scoperto fa ritenere che lo stesso accredito sia servito al pagamento del debito del correntista nei confronti della banca. La banca in tale situazione si trattiene infatti il corrispettivo accreditato in quanto non lo rimette (o meglio non è obbligata a rimetterlo) a disposizione del correntista.

E' evidente la differenza che si riscontra con i correnti pagamenti direttamente effettuati dall'imprenditore ai propri creditori, tipicamente i fornitori, ma non si deve ritenere che la revocatoria nei confronti delle banche si limiti a questo.

E' infatti possibile, in condizioni esattamente opposte a quelle finora trattate, che la banca si trovi nella normale posizione di un fornitore che viene pagato con le disponibilità attive del correntista; è il caso in cui la banca addebita le proprie competenze, spese, rate di mutuo o pagamento di bollette e simili, e il conto corrente è attivo o affidato.

La banca, con l'addebito in conto, utilizza le disponibilità del correntista, gli fa pagare dei debiti liquidi ed esigibili.

Ecco che, allora, si rovescia completamente la prospettiva finora esaminata e si possono considerare revocabili gli addebiti registrati dalla banca in pagamento di propri crediti nei confronti del correntista. Come detto, il conto dovrà in

tal caso essere o attivo o quantomeno affidato, in modo che siano stati utilizzati fondi effettivamente disponibili del correntista.

Tale fattispecie non è stata trattata molto spesso dalla giurisprudenza; recentemente è stato confermato (Tribunale Milano 21 ottobre 2002, in Il Fallimento n. 5/2003 pag. 583) che “gli addebiti su conto attivo di spese, interessi e commissioni, a differenza di quelli su conto passivo, costituiscono pagamenti percepiti dalla banca ed assoggettabili ad azione revocatoria”.

Merita di essere segnalata una interessante sentenza (Tribunale S.Maria Capua Vetere 28 giugno 2001) secondo la quale, se da un lato gli addebiti sopradescritti sono revocabili, dall’altro “non concorrono al superamento del limite massimo di affidamento” in quanto derivanti da obbligazione contrattuale. In pratica, secondo questo Tribunale, tali addebiti non dovrebbero essere conteggiati nella ricostruzione del saldo disponibile.

Altro caso particolare che si inserisce in tale categoria è quello in cui il fallito abbia assunto la posizione di terzo nel pagamento alla banca creditrice di un altro soggetto. Cass. 21 Gennaio 1999 n.522, in Il Fallimento n. 11/99 pag.1218 ha sostenuto la revocabilità di tale adempimento “esclusivamente nel caso in cui si dimostri che il creditore sia effettivamente consapevole che l’adempimento non proviene dal debitore ..... bensì dal terzo poi dichiarato fallito”.

Nel caso in cui il conto fosse scoperto, la revocatoria degli addebiti non è naturalmente più possibile, e si ritorna alla situazione tipica oggetto della nostra trattazione.

## **2) Le appostazioni contabili dei movimenti sul conto corrente bancario**

L’azione revocatoria delle rimesse parte naturalmente dall’esame dell’estratto conto bancario. La sequenza degli addebiti e degli accrediti può essere così esemplificata:

(N.B. tutti i dati contenuti nelle tabelle e negli esempi proposti sono espressi in Lire, essendo tratti da reali azioni revocatorie promosse in questi ultimi anni. E’ di tutta evidenza che nulla cambia con l’EURO.)

## ESTRATTO CONTO BANCA X – CLIENTE Y

N.	Data Contabile	Data Valuta	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)	Descrizione operazione	Saldo Contabile
	31/03/98	31/03/98			<b>saldo iniziale</b>	- <b>200.000.000</b>
1	1/4/98	31/3/98	-9.000		IMPOSTA BOLLO C/C	- 200.009.000
2	1/4/98	31/3/98	-6.651.878		ADDEBITO COMPETENZE	- 206.660.878
3	2/4/98	31/3/98	-2.500		SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	- 206.663.378
4	7/4/98	7/4/98	-34.112.400		GIROCONTO ADDEBITO	- 240.775.778
5	7/4/98	31/3/98	-11.786.938		GIRO COMPETENZE DAL C/ANTICIPI	- 252.562.716
6	7/4/98	9/4/98	0	27.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 225.562.716
7	7/4/98	12/4/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA	- 205.562.716
8	7/4/98	8/4/98	0	5.000.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 200.562.716
9	7/4/98	7/4/98	0	59.445.600	GIROCONTO ACCREDITO DAL C/sbf	- 141.117.116
10	7/4/98	7/4/98	-59.445.600		PAGAM.FATTURA	- 200.562.716
11	14/4/98	10/4/98	-25.545.600		VOSTRO ASSEGNO N....	- 226.108.316
12	16/4/98	12/4/98	-20.000.000		ASSEGNO INSOLUTO	- 246.108.316
13	16/4/98	20/4/98	0	23.009.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 223.099.316
14	16/4/98	16/4/98	0	19.603.200	VERSAMENTO	- 203.496.116
15	16/4/98	16/4/98	-19.603.200		EMISSIONE CIRCOLARE	- 223.099.316
16	21/4/98	23/4/98	0	25.100.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 197.999.316
17	22/4/98	16/4/98	-23.156.400		VOSTRO ASSEGNO N.....	- 221.155.716
18	22/4/98	24/4/98	0	3.205.400	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 217.950.316
19	22/4/98	24/4/98	0	795.200	VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 217.155.116
20	22/4/98	22/4/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 197.155.116
21	22/4/98	19/4/98	0	59.658.000	BONIFICO ESTERO	- 137.497.116
22	22/4/98	19/4/98	-40.000.000		DISPOSIZIONE PAGAMENTO	- 177.497.116


### **3) I criteri di formazione dei saldi nel conto passivo e nel conto scoperto**

Il conto è passivo quando rimane nei limiti dell'affidamento.

Il conto è scoperto quando il saldo passivo esce da tali limiti.

Come detto, sono revocabili gli accrediti effettuati su conto corrente in presenza di conto scoperto; mai se il conto è passivo, tranne casi specifici (rientro a chiusura).

Può risultare interessante, a questo riguardo, analizzare fin d'ora un noto schema tratto da Marco Arato (Operazioni bancarie in conto corrente e revocatorie fallimentari delle rimesse – Giuffrè, 1995, pag.164). Da questo schema si percepisce immediatamente la problematica applicata al caso concreto (dati in milioni di lire).



“Secondo la Cassazione sono revocabili lire 30 versate il 13/1, lire 20 versate il 15/1, lire 60 versate il 17/1 e lire 95 con valutazione ex post e cioè pari alla differenza tra l’apertura di credito e il saldo finale del conto al 20/1. La banca è infatti rientrata di lire 95 rispetto all’apertura di credito a suo tempo concessa”.

Seguendo la forma di un normale estratto conto, così si può rappresentare tale rapporto di conto corrente, per praticità già ordinato per saldo disponibile.

Data (disponibilità)	Dare (addebiti)	Avere (accrediti)	Saldo
10/1	70.000.000		-70.000.000
11/1		55.000.000	-15.000.000
12/1	115.000.000		-130.000.000
13/1		50.000.000	-80.000.000
14/1	90.000.000		-170.000.000
15/1		20.000.000	-150.000.000
16/1	10.000.000		-160.000.000
17/1		140.000.000	-20.000.000
18/1	55.000.000		-75.000.000
19/1		70.000.000	-5.000.000
<b>20/1</b>	<b>DATA FALLIMENTO</b>		

Proseguendo con i dati della esemplificazione, è opportuno ordinare il prospetto di calcolo, per ogni data in cui si evidenzia un importo revocabile, precisando che:

- il SALDO corrisponde a quello di chiusura del giorno precedente a quello in esame, e costituisce quindi il saldo effettivo al momento della effettuazione delle operazioni;
- lo SCOPERTO di conto corrisponde alla differenza tra il saldo precedente e l'ipotizzato fido "di cassa" di 100 milioni operante sul conto;
- la CIFRA REVOCABILE è l'importo effettivamente revocabile dell'accredito, denominato VERSAMENTO, ovvero la misura in cui questo è stato utilizzato per coprire un saldo "scoperto" del c/c, ed è quindi pagamento con intento solutorio.

Fatte queste premesse, il risultato potrà essere:

Data	Saldo	Scoperto	Versamento	Cifra revocabile
13/1	- 130.000.000	30.000.000	50.000.000	30.000.000
15/1	- 170.000.000	70.000.000	20.000.000	20.000.000
17/1	- 160.000.000	60.000.000	140.000.000	60.000.000
19/1	- 75.000.000	0	70.000.000	0

Totale revocabile

110.000.000

A posteriori si rileva che il versamento del 17 e quello del 19 (pur formalmente su conto passivo, ma coperto) costituiscono rientro definitivo, ovvero pagamento con intento solutorio, e non ricostituzione della provvista; si ritiene quindi revocabile anche la somma rappresentante tale rientro, che corrisponde a lire 95.000.000.

TOTALE REVOCABILE	Lire	205.000.000
-------------------	------	-------------

#### **4) I criteri del saldo contabile, saldo per valuta e saldo disponibile**

Altri e maggiori problemi sono poi legati alla scelta del saldo rispetto al quale verificare l'entità dello "scoperto", nonché alla presenza di una pluralità di operazioni con segno opposto effettuate nell'ambito della stessa giornata.

Se quest'ultimo aspetto è stato finora piuttosto trascurato dalla giurisprudenza, il metodo di calcolo del saldo è stato al centro delle successive pronunce della Cassazione, e si è modificato nel corso degli anni.

##### **4.1. Il saldo contabile**

La famosa sentenza del 1982 identificava quale saldo giornaliero cui far riferimento il **saldo contabile**, ovvero il saldo risultante dalla annotazione cronologica delle operazioni sull'estratto conto bancario.

La scelta di tale tipologia di saldo è stata molto criticata in quanto non rispecchia in alcun modo l'effettiva disponibilità delle somme movimentate sul conto. Purtroppo resta sempre l'unico saldo certo, inconfutabile e di pronta dimostrazione, e pone tutti gli istituti di credito in posizione paritetica, prescindendosi dalla capacità contrattuale del cliente.

Data Contabile	Data Valuta	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)	Descrizione operazione	Saldo Contabile	Fido	Scoperto	Importo Revocabile
31/03/98	31/03/98			saldo iniziale	- 200.000.000	200.000.000	-	
1/4/98	31/3/98	-9.000		IMPOSTA BOLLO C/C	- 200.009.000	200.000.000	9.000	-
1/4/98	31/3/98	-6.651.878		ADDEBITO COMPETENZE	- 206.660.878	200.000.000	6.660.878	-
2/4/98	31/3/98	-2.500		SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	- 206.663.378	200.000.000	6.663.378	-
7/4/98	7/4/98	-34.112.400		GIROCONTO ADDEBITO	- 240.775.778	200.000.000	40.775.778	-
7/4/98	31/3/98	-11.786.938		GIRO COMPETENZE DAL C/ANTICIPI	- 252.562.716	200.000.000	52.562.716	-
7/4/98	9/4/98	0	27.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 225.562.716	200.000.000	25.562.716	27.000.000
7/4/98	12/4/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA	- 205.562.716	200.000.000	5.562.716	20.000.000
7/4/98	8/4/98	0	5.000.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 200.562.716	200.000.000	562.716	5.000.000
7/4/98	7/4/98	0	59.445.600	GIROCONTO ACCREDITO DAL C/sbf	- 141.117.116	200.000.000	-	562.716
7/4/98	7/4/98	-59.445.600		PAGAM.FATTURA	- 200.562.716	200.000.000	562.716	-
14/4/98	10/4/98	-25.545.600		VOSTRO ASSEGNO N....	- 226.108.316	200.000.000	26.108.316	-
16/4/98	12/4/98	-20.000.000		ASSEGNO INSOLUTO	- 246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	20/4/98	0	23.009.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 223.099.316	200.000.000	23.099.316	23.009.000
16/4/98	16/4/98	0	19.603.200	VERSAMENTO	- 203.496.116	200.000.000	3.496.116	19.603.200
16/4/98	16/4/98	-19.603.200		EMISSIONE CIRCOLARE	- 223.099.316	200.000.000	23.099.316	-
21/4/98	23/4/98	0	25.100.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 197.999.316	200.000.000	-	23.099.316
22/4/98	16/4/98	-23.156.400		VOSTRO ASSEGNO N.....	- 221.155.716	200.000.000	21.155.716	-
22/4/98	24/4/98	0	3.205.400	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 217.950.316	200.000.000	17.950.316	3.205.400
22/4/98	24/4/98	0	795.200	VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 217.155.116	200.000.000	17.155.116	795.200
22/4/98	22/4/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 197.155.116	200.000.000	-	17.155.116
22/4/98	19/4/98	0	59.658.000	BONIFICO ESTERO	- 137.497.116	200.000.000	-	-
22/4/98	19/4/98	-40.000.000		DISPOSIZIONE PAGAMENTO	- 177.497.116	200.000.000	-	-
<b>Totale operazioni</b>		- 240.313.516	262.816.400			<b>Totale Revocabile</b>		<b>139.429.948</b>

## 4.2. Il saldo per valuta

Successivamente, la Suprema Corte (Cass. 29/5/90 n.5023 in Il Fallimento 1990 pag.1199) ha proposto di utilizzare il **saldo per valuta**, ovvero quello risultante dal riordino delle operazioni bancarie in base alla data della valuta attribuita dalla stessa banca al fine del calcolo degli interessi.

Anche questo metodo è stato però criticato, in quanto la convenzione contabile utilizzata per il calcolo degli interessi (la valuta questo esprime, in effetti) è ancora più lontana dai movimenti effettivi del conto e non riflette comunque l'effettiva disponibilità del correntista.

Il calcolo del saldo per valuta porterebbe inoltre a peggiorare sistematicamente lo scoperto di conto, visto che di regola "anticipa" gli addebiti e "ritarda" gli accrediti, con risultati ancor più criticabili, a volte aberranti, a danno degli istituti di credito.

Data Contabile	Data Valuta	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accreditati)	Descrizione operazione	Saldo per Valuta	Fido	Scoperto	Importo Revocabile
31/03/98	31/03/98			<b>saldo iniziale</b>	- 200.000.000	200.000.000	-	
1/4/98	31/3/98	-9.000		IMPOSTA BOLLO C/C	- 200.009.000	200.000.000	9.000	-
1/4/98	31/3/98	-6.651.878		ADDEBITO COMPETENZE	- 206.660.878	200.000.000	6.660.878	-
2/4/98	31/3/98	-2.500		SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	- 206.663.378	200.000.000	6.663.378	-
7/4/98	31/3/98	-11.786.938		GIRO COMPETENZE DAL C/ANTICIPI	- 218.450.316	200.000.000	18.450.316	-
7/4/98	7/4/98	-34.112.400		GIROCONTO ADDEBITO	- 252.562.716	200.000.000	52.562.716	-
7/4/98	7/4/98	0	59.445.600	GIROCONTO ACCREDITO DAL C/sbf	- 193.117.116	200.000.000	-	52.562.716
7/4/98	7/4/98	-59.445.600		PAGAM.FATTURA	- 252.562.716	200.000.000	52.562.716	-
7/4/98	8/4/98	0	5.000.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 247.562.716	200.000.000	47.562.716	5.000.000
7/4/98	9/4/98	0	27.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 220.562.716	200.000.000	20.562.716	27.000.000
14/4/98	10/4/98	-25.545.600		VOSTRO ASSEGNO N....	- 246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
7/4/98	12/4/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA	- 226.108.316	200.000.000	26.108.316	20.000.000
16/4/98	12/4/98	-20.000.000		ASSEGNO INSOLUTO	- 246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	16/4/98	0	19.603.200	VERSAMENTO	- 226.505.116	200.000.000	26.505.116	19.603.200
16/4/98	16/4/98	-19.603.200		EMISSIONE CIRCOLARE	- 246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
22/4/98	16/4/98	-23.156.400		VOSTRO ASSEGNO N....	- 269.264.716	200.000.000	69.264.716	-
22/4/98	19/4/98	0	59.658.000	BONIFICO ESTERO	- 209.606.716	200.000.000	9.606.716	59.658.000
22/4/98	19/4/98	-40.000.000		DISPOSIZIONE PAGAMENTO	- 249.606.716	200.000.000	49.606.716	-
16/4/98	20/4/98	0	23.009.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 226.597.716	200.000.000	26.597.716	23.009.000
22/4/98	22/4/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 206.597.716	200.000.000	6.597.716	20.000.000
21/4/98	23/4/98	0	25.100.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 181.497.716	200.000.000	-	6.597.716
22/4/98	24/4/98	0	3.205.400	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 178.292.316	200.000.000	-	-
22/4/98	24/4/98	0	795.200	VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 177.497.116	200.000.000	-	-
<b>Totale operazioni</b>		- 240.313.516	262.816.400			<b>Totale Revocabile</b>		233.430.632

### 4.3. Il saldo disponibile - Generalità

Successivamente si è andato consolidando un nuovo criterio, proposto e ribadito dalla Suprema Corte a partire dal 1994 (Cass. 22/3/94 n. 2744 in Il Fallimento 1994 pag.727; Cass. 15/11/94 n.9591, in Dir. fall. 1995 Il pag.39; e da ultimo Cass. 10/9/2002 n.13143, in Il Fallimento 6/2003 pag.623), che consiste nell'individuare l'effettivo **saldo disponibile**.

Il criterio suggerito dalla Cassazione è basato sulla effettiva disponibilità delle somme riportate nell'estratto conto, disponibilità che va ricostruita utilizzando, a seconda dell'operazione considerata, la data contabile o la data valuta.

Come si vedrà più avanti, questo criterio non è sempre di facile applicazione, e non ha comunque risolto tutti i problemi connessi alla revocatoria bancaria.

Data Contabile	Data Valuta	Data Disponibile	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)		Descrizione operazione	Saldo Disponibile	Fido	Scoperto	Importo Revocabile
31/03/98	31/03/98	31/03/98				<b>saldo iniziale</b>	- <b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	-	
1/4/98	31/3/98	01/04/98	-9.000		C	IMPOSTA BOLLO C/C	- 200.009.000	200.000.000	9.000	-
1/4/98	31/3/98	01/04/98	-6.651.878		C	ADDEBITO COMPETENZE	- 206.660.878	200.000.000	6.660.878	-
2/4/98	31/3/98	02/04/98	-2.500		C	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	- 206.663.378	200.000.000	6.663.378	-
7/4/98	7/4/98	07/04/98	-34.112.400		C	GIROCONTO ADDEBITO	- 240.775.778	200.000.000	40.775.778	-
7/4/98	31/3/98	07/04/98	-11.786.938		C	GIRO COMPETENZE DAL C/ANTICIPI	- 252.562.716	200.000.000	52.562.716	-
7/4/98	9/4/98	07/04/98	0	27.000.000	C	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 225.562.716	200.000.000	25.562.716	27.000.000
7/4/98	7/4/98	07/04/98	0	59.445.600	C	GIROCONTO ACCREDITO DAL C/sbf	- 166.117.116	200.000.000	-	25.562.716
7/4/98	7/4/98	07/04/98	-59.445.600		C	PAGAM.FATTURA	- 225.562.716	200.000.000	25.562.716	-
7/4/98	8/4/98	08/04/98	0	5.000.000	V	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 220.562.716	200.000.000	20.562.716	5.000.000
7/4/98	12/4/98	12/04/98	0	20.000.000	V	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA	- 200.562.716	200.000.000	562.716	20.000.000
14/4/98	10/4/98	14/04/98	-25.545.600		C	VOSTRO ASSEGNO N....	- 226.108.316	200.000.000	26.108.316	-
16/4/98	12/4/98	16/04/98	-20.000.000		C	ASSEGNO INSOLUTO	- 246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	16/4/98	16/04/98	0	19.603.200	C	VERSAMENTO	- 226.505.116	200.000.000	26.505.116	19.603.200
16/4/98	16/4/98	16/04/98	-19.603.200		C	EMISSIONE CIRCOLARE	- 246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	20/4/98	20/04/98	0	23.009.000	V	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 223.099.316	200.000.000	23.099.316	23.009.000
22/4/98	16/4/98	22/04/98	-23.156.400		C	VOSTRO ASSEGNO N.....	- 246.255.716	200.000.000	46.255.716	-
22/4/98	22/4/98	22/04/98	0	20.000.000	C	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 226.255.716	200.000.000	26.255.716	20.000.000
22/4/98	19/4/98	22/04/98	0	59.658.000	C	BONIFICO ESTERO	- 166.597.716	200.000.000	-	26.255.716
22/4/98	19/4/98	22/04/98	-40.000.000		C	DISPOSIZIONE PAGAMENTO	- 206.597.716	200.000.000	6.597.716	-
21/4/98	23/4/98	23/04/98	0	25.100.000	V	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 181.497.716	200.000.000	-	6.597.716
22/4/98	24/4/98	24/04/98	0	3.205.400	V	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 178.292.316	200.000.000	-	-
22/4/98	24/4/98	24/04/98	0	795.200	V	VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 177.497.116	200.000.000	-	-
<b>Totale operazioni</b>			- <b>240.313.516</b>	<b>262.816.400</b>				<b>Totale Revocabile</b>		<b>173.028.348</b>

Le differenze che conseguono dall'applicazione dei tre diversi tipi di saldo si manifestano concretamente verificando l'entità dello scoperto, e conseguentemente determinando l'importo delle rimesse revocabili.

#### 4.4. Il saldo disponibile – Aspetti operativi

Come si è detto, dopo vari tentativi, si è infine arrivati a considerare come riferimento il saldo disponibile.

Può essere interessante, a questo punto, riportare in una tabella riassuntiva le varie tipologie di operazioni con il collegato criterio, al fine di verificarne la disponibilità.

## Accrediti

Descrizione operazione	Data disponibilità
Versamento in contanti	Contabile
Versamenti divisa straniera	Contabile
Interessi attivi	Contabile
Giroconto	Contabile
Bonifico	Contabile
Assegno circolare stessa banca	Contabile
Assegno circolare altra banca	Valuta <sup>(1)</sup>
Assegno bancario stessa succursale	Contabile
Assegno bancario altra succursale o banca	Valuta <sup>(1)</sup>
Accredito effetti	Valuta <sup>(2)</sup>
Accredito anticipi di varia natura (fatture, export)	Valuta

### Note:

1) Si ritiene invece più consono alla realtà operativa bancaria considerare immediatamente disponibile l'accredito degli assegni tratti sulla stessa banca (anche se diversa filiale) e degli assegni circolari. Quindi, in contrasto con la Cassazione, data contabile (Tribunale di Milano, 21 febbraio 2002: mentre per assegni bancari della stessa filiale vale la data contabile, per assegni su filiali diverse della stessa banca vale giorno successivo; vedi anche, nello stesso senso, Tribunale di Milano 30 luglio 2001).

2) Vedasi successivamente la problematica nel caso di accredito con disponibilità differita, ove la valuta potrebbe risultare criterio non razionale.

Va poi prestata attenzione ai possibili casi di valuta anticipata rispetto alla registrazione per l'accredito di anticipazioni o SBF; in tali casi si dovrà utilizzare la data contabile, se non è possibile verificare che la disponibilità sia effettivamente anteriore alla registrazione dell'accredito. In caso di accredito immediato, per esempio, si deve verificare la data di presentazione della distinta, poiché la banca potrebbe aver aspettato qualche giorno per contabilizzarla, pur evidentemente conoscendo da prima la correlata disponibilità.

## Addebiti

Descrizione operazione	Data disponibilità
Prelievo contanti	Contabile
Emissione assegno circolare	Contabile
Disposizioni di pagamento	Contabile
Bonifico	Contabile
Giroconto	Contabile <sup>(1)</sup>
Spese bancarie e simili	Contabile
Interessi e competenze	Contabile
Assegno tratto sul conto	Contabile <sup>(2)</sup>
Insoluto	Valuta <sup>(3)</sup>
Insoluto su accredito disponibilità immediata	Contabile
Richiamo assegno o effetto	Contabile

### Note:

1) Per quanto concerne il giroconto, è da analizzare il conto di provenienza. Infatti l'operazione ben potrebbe essere stata precedentemente movimentata con altra data contabile su altri conti.

2) In caso di conto scoperto la banca potrebbe non addebitare immediatamente l'assegno pervenuto sul c/c del correntista, condizionandolo a qualche rimessa preventiva. Può passare anche qualche giorno, al massimo 4, prima che la banca invii l'assegno al protesto, ove non ci fosse la copertura. Ove invece l'assegno fosse addebitato, la data da considerare sarà comunque sempre quella contabile, anche se la banca era a conoscenza dell'emissione dell'assegno da prima. Eventualmente, in presenza di una rimessa finalizzata alla copertura dell'assegno, sarà la banca a dover dimostrare che si è trattato di operazione bilanciata.

3) La finalità di utilizzare la data valuta per gli insoluti, unica eccezione per gli addebiti, è quella di avvicinare l'insoluto all'accredito dell'effetto, poiché le due operazioni hanno di solito data valuta uguale; ciò facilita il compito per una eventuale operazione di compensazione o eliminazione delle due operazioni.

Se tale compensazione non fosse però attuata, anticipare l'addebito creerebbe un ulteriore danno alla banca poiché farebbe peggiorare il saldo disponibile.

(Integrazione tabelle tratte da "La revocatoria delle rimesse bancarie", Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti, Giuffrè Editore, 2000)

Per quanto concerne l'accredito degli assegni, la banca può sempre provare la eventuale anticipata disponibilità, rispetto alla valuta. Differenti ipotesi (data di lavorazione in stanza di compensazione, oppure data di *check truncation*, per gli

assegni di importo limitato) pur avanzate dal mondo bancario, non sono state accettate dalla giurisprudenza in quanto semplici modalità tecniche operative, a nulla influendo a questi fini.

#### 4.5. Operazioni stesso giorno

Un problema pratico riguarda le operazioni compiute nello stesso giorno, o meglio le operazioni per le quali la disponibilità è data lo stesso giorno. E' di immediata evidenza come considerare prima gli accrediti oppure gli addebiti spostati il saldo disponibile, e conseguentemente, l'importo revocabile. E' onere del fallimento provare la sequenza delle operazioni, non essendo idoneo né l'ordine dell'estratto conto né le indicazioni delle schede contabili. In carenza di prova, la Cassazione (17 dicembre 1994 n. 10869, Il Fallimento n. 8/95, p. 817), ha indicato un criterio generico, favorevole alle banche, e cioè di considerare per prime le rimesse. Ne deriva che il saldo a debito così risulta più ridotto, con eventuali scoperti anch'essi ridotti.

Recentemente il Tribunale di Milano (21 febbraio 2002, Il fallimento n. 7/2002, p. 789) ha previsto invece che, in mancanza di prova della cronologia delle operazioni, i movimenti nella stessa giornata vadano annotati, presuntivamente, secondo l'ordine indicato negli estratti conto inviati al cliente.

Data Contabile	Data Valuta	Data Disponibile	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)	Descrizione operazione	Saldo Disponibile	Fido	Scoperto	Importo Revocabile
31/03/98	31/03/98	31/03/98			saldo iniziale	- 200.000.000	200.000.000	-	
1/4/98	31/3/98	01/04/98	-9.000		C IMPOSTA BOLLO C/C	- 200.009.000	200.000.000	9.000	-
1/4/98	31/3/98	01/04/98	-6.651.878		C ADDEBITO COMPETENZE	- 206.660.878	200.000.000	6.660.878	-
2/4/98	31/3/98	02/04/98	-2.500		C SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	- 206.663.378	200.000.000	6.663.378	-
7/4/98	9/4/98	07/04/98	0	27.000.000	C VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 179.663.378	200.000.000	-	6.663.378
7/4/98	7/4/98	07/04/98	0	59.445.600	C GIROCONTO ACCREDITO DAL C/sbf	- 120.217.778	200.000.000	-	-
7/4/98	7/4/98	07/04/98	-34.112.400		C GIROCONTO ADDEBITO	- 154.330.178	200.000.000	-	-
7/4/98	31/3/98	07/04/98	-11.786.938		C GIRO COMPETENZE DAL C/ANTICIPI	- 166.117.116	200.000.000	-	-
7/4/98	7/4/98	07/04/98	-59.445.600		C PAGAM.FATTURA	- 225.562.716	200.000.000	25.562.716	-
7/4/98	8/4/98	08/04/98	0	5.000.000	V VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 220.562.716	200.000.000	20.562.716	5.000.000
7/4/98	12/4/98	12/04/98	0	20.000.000	V VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA	- 200.562.716	200.000.000	562.716	20.000.000
14/4/98	10/4/98	14/04/98	-25.545.600		C VOSTRO ASSEGNO N....	- 226.108.316	200.000.000	26.108.316	-
16/4/98	16/4/98	16/04/98	0	19.603.200	C VERSAMENTO	- 206.505.116	200.000.000	6.505.116	19.603.200
16/4/98	12/4/98	16/04/98	-20.000.000		C ASSEGNO INSOLUTO	- 226.505.116	200.000.000	26.505.116	-
16/4/98	16/4/98	16/04/98	-19.603.200		C EMISSIONE CIRCOLARE	- 246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	20/4/98	20/04/98	0	23.009.000	V VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 223.099.316	200.000.000	23.099.316	23.009.000
22/4/98	22/4/98	22/04/98	0	20.000.000	C VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 203.099.316	200.000.000	3.099.316	20.000.000
22/4/98	19/4/98	22/04/98	0	59.658.000	C BONIFICO ESTERO	- 143.441.316	200.000.000	-	3.099.316
22/4/98	16/4/98	22/04/98	-23.156.400		C VOSTRO ASSEGNO N.....	- 166.597.716	200.000.000	-	-
22/4/98	19/4/98	22/04/98	-40.000.000		C DISPOSIZIONE PAGAMENTO	- 206.597.716	200.000.000	6.597.716	-
21/4/98	23/4/98	23/04/98	0	25.100.000	V VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 181.497.716	200.000.000	-	6.597.716
22/4/98	24/4/98	24/04/98	0	3.205.400	V VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 178.292.316	200.000.000	-	-
22/4/98	24/4/98	24/04/98	0	795.200	V VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 177.497.116	200.000.000	-	-
<b>Totale operazioni</b>			<b>- 240.313.516</b>	<b>262.816.400</b>			<b>Totale Revocabile</b>		<b>103.972.610</b>

#### 4.6. Partite bilanciate

La revocatoria si sta “giocando”, in questi ultimi tempi, sul concetto di operazioni bilanciate o pareggiate.

Si tratta di operazioni ove le rimesse hanno la specifica funzione di formare la provvista per determinati ordini di addebito, di talchè viene a mancare la natura di pagamento. Di norma si richiede la perfetta coincidenza di importo, anche se è stato ritenuto sufficiente che gli importi siano all'incirca gli stessi (Appello Milano, 11 ottobre 1994, Gius. 1995, p. 2483; di contrario avviso Tribunale di Milano, 27 gennaio 2003, in Il Fallimento n. 7/2003 pag. 799). Per quanto concerne la data, di norma richiesta coincidente, è stato ritenuto esistente il collegamento anche in presenza di una leggera sfasatura temporale (Tribunale Milano, 9 maggio 1996, Diritto Fallimentare, 1997, II, p. 113) “*allorchè sussista una consequenzialità logica tra rimesse e prelievo*”. Con sentenza n. 11758 del 20 ottobre 1999 (In “La revocatoria delle rimesse bancarie”, cit., Giuffrè, 2000, p. 409) la Cassazione ha richiesto che l'accreditamento non sia posteriore (come data) all'addebito collegato.

E' stato affermato che si deve individuare, in queste operazioni, un *animus* concreto del bilanciamento (Appello Roma 1 aprile 1997, Corriere Giuridico, 1998, p. 1077); l'operazione deve avere, *ab origine*, una specifica destinazione di pagamento a terzi (Tribunale di Venezia 4 gennaio 2002, Il fallimento n. 8/2002, p. 892). Nella fattispecie esaminata dal citato Tribunale di Venezia si è esclusa l'esistenza di operazioni bilanciate in presenza di un accredito seguito da un utilizzo solo parziale dell'importo per effettuare più pagamenti.

Più di recente è stato affermato (Corte di Appello di Firenze 2 novembre 2001, in Dir. Fall. Il 2002 pag. 245) che “sono bilanciate e pertanto non revocabili le operazioni in cui la banca mette a disposizione del cliente immediatamente le somme versate. La diversa valuta attribuita dalla banca all'operazione di addebito e di accredito non rileva al fine di individuare le partite bilanciate”.

Il Tribunale di Milano (27 gennaio 2003 già citato) pone come condizioni che “l'ammontare del dare sia esattamente corrispondente a quello in avere, sia come data sia come importo, e che la banca abbia immediata certezza della disponibilità della somma in capo al cliente, il che è possibile solo in caso di versamento di somme in contanti ovvero a mezzo assegni circolare oppure a mezzo bonifici, ma non quando la rimessa abbia ad oggetto assegni bancari che richiedono una verifica sulla copertura”.

Con la sentenza n.13143 del 10 settembre 2002 (in Il Fallimento n.6/2003 pag. 623), la Suprema Corte ha riconosciuto la “bilanciabilità” del versamento di assegni circolari a copertura di assegno bancario emesso dal correntista, anche se la valuta dei circolari era stata riconosciuta con ritardo di un giorno.

Ad ogni buon conto, per poter considerare bilanciate le operazioni è necessario che, per fatti concludenti, la finalizzazione della rimessa possa essere ritenuta univoca.

Ed in effetti, i versamenti effettuati allo specifico scopo di consentire alla banca di adempiere un ordine di pagamento a terzi contestualmente conferito non sono soggetti a revocatoria (Cassazione, 26 gennaio 1999 n. 686, Il Fallimento 1999, p. 1323; precedentemente, Cassazione 17 dicembre 1994 n. 817, Il Fallimento, 1995 p. 817 e 17/7/97 n. 6998, Il Fallimento 1998, p. 50). La Suprema Corte, in sostanza, ha considerato questa particolare fattispecie di rimesse, semplicemente come mezzo per poter effettuare pagamenti a terzi soggetti; la banca non ha ricevuto alcun beneficio, fungendo il conto corrente da mero strumento contabile (in pratica conto di servizio). Taluno ritiene che la prova debba essere fornita non solo per iscritto, come afferma la Cassazione e mai per testimoni, ma debba avere anche la data certa. Non è dato riscontrare specifiche richieste in tal senso da parte della Cassazione se non, in senso lato, relativamente alla posizione di terzo, in questo caso, del curatore fallimentare. Spetta comunque alla banca dimostrare l'effettivo legame tra le operazioni compensabili, ed in particolare (Tribunale Venezia, 4 gennaio 2002, Il Fallimento n. 8/2002, p. 892), la banca dovrà fornire la prova che il correntista, al momento del versamento, abbia dato disposizioni (generalmente per iscritto) di utilizzare il versamento in un certo modo.

E' evidente l'importanza di tale aspetto, che sta ora emergendo, seppure a fatica, nella giurisprudenza. Per tale ragione appare opportuno tentare di riferirsi ad un criterio il più oggettivo possibile, e questo può essere fatto cercando di esemplificare un certo numero di situazioni "tipiche" che possono quasi sicuramente essere considerate come operazioni bilanciate, e pertanto non avere intento solutorio. Queste le fattispecie che si propongono:

- il versamento effettuato per "coprire" un assegno in scadenza, per consentire l'emissione di un bonifico, o di un vaglia, o addirittura di un assegno circolare, anche se le due operazioni non sono esattamente coincidenti nè come importo nè come data disponibile, potrà essere considerato al netto del corrispondente addebito;
- l'accredito sul conto di una rimessa estera, nel caso sia successivo al prelievo effettuato dal cliente della disponibilità della stessa (data immediatamente al giungere della rimessa dall'estero), non costituisce atto solutorio (Trib. Milano sopracitato);
- va compensato il doppio accredito di una anticipazione export con il connesso riaddebito, poiché l'operazione consiste in un primo accredito al momento dell'anticipo, ed un secondo al momento dell'effettivo incasso, cui corrisponde (quasi contestualmente) l'addebito a chiusura dell'operazione con giroconto sul conto anticipi di appoggio. In tale caso è evidente che può essere considerato rimessa revocabile un importo non superiore alla fattura anticipata, essendo il doppio accredito una duplicazione contabile;
- analogamente l'accredito a mezzo giroconto (con addebito su conto anticipi) concesso dalla banca per far fronte ad uno specifico pagamento contestuale (prassi riscontrata nella specifica realtà operativa di un concessionario di autovetture, con consegna alla banca dei certificati di proprietà delle auto con funzione di garanzia);

- l'accredito di effetti o ricevute bancarie anticipati Salvo Buon Fine, nel caso di parziale ritorno insoluto degli stessi, dovrà essere considerato al netto degli insoluti (ma non ai fini del calcolo del saldo disponibile), anche se ci fosse una qualche discordanza nella data-valuta delle due operazioni;
- l'accredito di assegni poi risultati impagati va certamente compensato con l'addebito relativo;
- il c.d. storno di operazione precedente è sicuramente da escludere dalle operazioni revocabili, e addirittura non va fatto concorrere neppure alla determinazione del saldo disponibile, poiché l'accredito e l'addebito relativi si annullano perfettamente. Sarà naturalmente a cura dell'istituto di credito dare la prova dell'effettivo legame tra le due operazioni compensabili.

E' lo stesso estratto conto di cui a pag. 15

Data Contabile	Data Valuta	Data Disponibile	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)	Descrizione operazione	Saldo Disponibile	Netto Bilanciate	Saldo Corretto	Fido	Scoperto	Importo Revocabile
31/03/98	31/03/98	31/03/98			saldo iniziale	- 200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	-
1/4/98	31/3/98	01/04/98	-9.000		IMPOSTA BOLLO C/C	- 200.009.000	-	200.009.000	200.000.000	9.000	-
1/4/98	31/3/98	01/04/98	-6.651.878		ADDEBITO COMPETENZE	- 206.660.878	-	206.660.878	200.000.000	6.660.878	-
2/4/98	31/3/98	02/04/98	-2.500		SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	- 206.663.378	-	206.663.378	200.000.000	6.663.378	-
7/4/98	9/4/98	07/04/98	0	27.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 179.663.378	-	179.663.378	200.000.000	-	6.663.378
7/4/98	7/4/98	07/04/98	0	59.445.600	GIROCONTO ACCREDITO DAL C/sbf	- 120.217.778	0	179.663.378	200.000.000	-	- (1)
7/4/98	7/4/98	07/04/98	-34.112.400		GIROCONTO ADDEBITO	- 154.330.178	-	213.775.778	200.000.000	13.775.778	-
7/4/98	31/3/98	07/04/98	-11.786.938		GIRO COMPETENZE DAL C/ANTICIPI	- 166.117.116	-	225.562.716	200.000.000	25.562.716	-
7/4/98	7/4/98	07/04/98	-59.445.600		PAGAM.FATTURA	- 225.562.716	0	225.562.716	200.000.000	25.562.716	-
7/4/98	8/4/98	08/04/98	0	5.000.000	VERS.ASS BANCARI CORRISP.	- 220.562.716	-	220.562.716	200.000.000	20.562.716	5.000.000
7/4/98	12/4/98	12/04/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA	- 200.562.716	0	220.562.716	200.000.000	20.562.716	0
14/4/98	10/4/98	14/04/98	-25.545.600		VOSTRO ASSEGNO N....	- 226.108.316	-	246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	16/4/98	16/04/98	0	19.603.200	VERSAMENTO	- 206.505.116	0	246.108.316	200.000.000	46.108.316	0
16/4/98	12/4/98	16/04/98	-20.000.000		ASSEGNO INSOLUTO	- 226.505.116	0	246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	16/4/98	16/04/98	-19.603.200		EMISSIONE CIRCOLARE	- 246.108.316	0	246.108.316	200.000.000	46.108.316	-
16/4/98	20/4/98	20/04/98	0	23.009.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 223.099.316	-	223.099.316	200.000.000	23.099.316	23.009.000
22/4/98	22/4/98	22/04/98	0	20.000.000	VERS. ASSEGNI CIRCOLARI	- 203.099.316	-	203.099.316	200.000.000	3.099.316	20.000.000
22/4/98	19/4/98	22/04/98	0	59.658.000	BONIFICO ESTERO	- 143.441.316	19.658.000	183.441.316	200.000.000	-	3.099.316
22/4/98	16/4/98	22/04/98	-23.156.400		VOSTRO ASSEGNO N.....	- 166.597.716	-	206.597.716	200.000.000	6.597.716	-
22/4/98	19/4/98	22/04/98	-40.000.000		DISPOSIZIONE PAGAMENTO	- 206.597.716	0	206.597.716	200.000.000	6.597.716	-
21/4/98	23/4/98	23/04/98	0	25.100.000	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 181.497.716	-	181.497.716	200.000.000	-	6.597.716
22/4/98	24/4/98	24/04/98	0	3.205.400	VERS.ASS.BANCARI CORRISP.	- 178.292.316	-	178.292.316	200.000.000	-	-
22/4/98	24/4/98	24/04/98	0	795.200	VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 177.497.116	-	177.497.116	200.000.000	-	-
<b>Totale operazioni</b>			<b>- 240.313.516</b>	<b>262.816.400</b>					<b>Totale Revocabile</b>		<b>64.369.410</b>

(1) Operazioni particolari; stesso effetto ove si trattasse di versamento o altro accredito

## **5) Le tecniche dell'affidamento bancario**

### **5.1. Il fido**

Le rimesse revocabili sono quelle effettuate su conto scoperto, cioè con saldo negativo superiore al fido, oppure in assenza di fido.

E' quindi del tutto evidente l'importanza della determinazione del fido esistente, fido che ben può variare, nel corso del rapporto (e di norma il fido varia nel tempo).

Il contratto di apertura di credito va redatto per iscritto (T.U.B., D. Lgs 385 1/9/93, art. 117) con decorrenza 1 gennaio 1994. Invero, già la norma relativa alla trasparenza bancaria (legge 17/2/1992 n. 154) aveva stabilito, con decorrenza 9 luglio 1992, che la forma del contratto dovesse essere scritta (ma la richiesta "ad substantiam" è solo nel Testo Unico). Anteriormente non esisteva invece alcuna previsione specifica in tal senso, per cui poteva esistere anche il cosiddetto "fido di fatto", fattispecie evidentemente ora non più praticabile.

Il fido (o affidamento) può essere inteso come sinonimo di apertura di credito: la banca mette a disposizione del cliente una linea di credito determinata, con o senza garanzie collaterali. Il correntista può utilizzarla in tutto o in parte, e può movimentare il conto corrente utilizzando l'affidamento e ripristinando il saldo, di continuo. Può essere a revoca o con una scadenza determinata. Di norma la scadenza è solo interna.

Il conto corrente di corrispondenza è contratto atipico misto, nel quale confluiscono la disciplina del mandato, prevalente, ed elementi relativi ad altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente.

Con il fido per castelletto s.b.f., la banca autorizza il cliente a presentare foglio (ricevute bancarie). Tale fido non rappresenta direttamente somme messe a disposizione del cliente, ma soltanto il limite di foglio che la banca si impegna ad accettare, null'altro. E' pertanto evidente che il cliente ben può presentare foglio aggiuntivo, ma ciò non comporta alcun obbligo di anticipazione da parte della banca. Il foglio è costituito, di norma, da ricevute bancarie che possono essere definite come una dichiarazione di quietanza predisposta dal creditore, a favore del debitore, al fine di comprovare l'estinzione, in tutto o in parte, di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro.

Una volta erano documenti materialmente emessi, cartacei. Ora invece si tratta per lo più di ricevute elettroniche, e quindi di flussi inviati dai correntisti alle banche. Si chiamano RIBA, DIPA o altro.

Una osservazione pratica: il tasso applicato sull'utilizzo del fido SBF è inferiore, e talvolta anche in modo sensibile, al tasso applicato sul conto affidato per cassa. Ciò in base al ritenuto ridotto rischio rappresentato normalmente dal foglio. Infatti si tratta di ricevute bancarie emesse per prestazioni o cessioni effettuate a clienti i quali, di norma, effettuano il pagamento. Si ricorda peraltro come certi settori aziendali possano essere caratterizzati da una percentuale di insoluti superiori ad altri (settore moda, ad esempio), come pure, soprattutto nel passato, ma non solo, è stato talvolta utilizzato

foglio “fasullo”, cioè foglio emesso su clienti che nulla devono e che ovviamente non avrebbero pagato alla scadenza. Ipotesi questa che ben potrebbe essere ricondotta alla fattispecie di ricorso abusivo al credito.

Il fido per castelletto di sconto è equiparabile al fido per s.b.f., solo che si è in presenza di sconto di effetti (pagherò o tratte).

Il fido per assegni non è un vero e proprio affidamento; consiste in un importo entro il quale la banca è disposta a concedere disponibilità immediata al correntista che ha versato assegni di terzi (la disponibilità effettiva, infatti, è successiva, e talvolta oltre la stessa data valuta). Si tratta di un affidamento ad uso interno della banca.

Per essere opponibile al curatore, il fido dovrà avere una data certa. Non sono sufficienti scheda affidamento, né estratto notarile del libro fidi, né tantomeno prove testimoniali (Tribunale di Venezia, 4 gennaio 2002, Il Fallimento n. 8/2002, p. 892). Ciò anche per eventuali fidi concessi prima dell'entrata in vigore del T.U. del 1993, ovviamente per periodi successivi a tale data. Anche per eventuali proroghe vale lo stesso principio; è stato escluso che la banca possa riferirsi ad abitudini o prassi interne.

Quindi o c'è una vidimazione successiva all'affidamento, nei libri della banca, oppure ci può essere la cosiddetta “autospedizione” (lettera di comunicazione di concessione di fido spedita con tariffa prioritaria e l'indicazione “autoprestazione”). Questa procedura è stata più volte confermata dalla Cassazione (24 agosto 1990 n. 8692 e n. 6943 del 25 luglio 1997, ambedue in Rep. Foro it. 90/20 e 97/28). Più specificatamente, l'autospedizione in corso particolare, basata sull'art. 41, comma 1 lett. b) del D.P.R. 29/3/73 n. 156, è stata riconosciuta dalla Cassazione (16 febbraio 1991 n. 1623 in Arch. civ., 1991/689). La richiamata disposizione è stata abrogata (D. Lgs. 22/7/1999 n. 261, art. 16 comma 2). Ciononostante, è sempre possibile ottenere l'apposizione del timbro postale al fine di acquisire la data certa, come ha riconosciuto la stessa amministrazione postale (comunicazione 14 ottobre 1999). Il documento dovrà essere affrancato con tariffa prioritaria e dovrà contenere l'indicazione “autoprestazione” (in questo senso, vedasi anche il parere ABI n. 537/2000).

E' evidente che in ogni caso non c'è certezza della presenza della scrittura prima della spedizione, ma ciò dovrà essere oggetto di attenta specifica analisi da parte della procedura fallimentare (Cassazione 1 ottobre 1999 n. 10873, in Foro It., 2000, I, 1660). Quanto al fido di fatto, situazione possibile nel passato, come già detto, oggi non è più praticabile, essendo richiesta la forma scritta.

E' invece estremamente interessante la problematica relativa alla revoca del fido, e soprattutto alla revoca di fatto. Dalla revoca del fido, infatti, possono derivare reiterati effetti pratici ai fini della revocatoria. E la revoca di fatto la si può evincere da più elementi; tra questi, la presenza di un teorico fido capiente, e nessun addebito di assegni, oppure addebito sempre solo in contemporanea a versamenti (Cassazione 28 maggio 1998, n. 5269, Il Fallimento n. 4/99, p. 386) (vedasi paragrafo 7.1).

## 5.2. Cumulabilità dei fidi

Come si è visto, il fido concesso può essere per cassa, ma anche per anticipazioni su salvo buon fine, il cosiddetto S.B.F. (castelletto S.B.F.), castelletto per sconto, export ecc.

Il mondo bancario ha, da sempre, cercato di far considerare la sommatoria dei fidi; la Cassazione ha invece più volte ribadito che il cumulo non si fa (Cass. 28 aprile 1995, n. 4718, Il Fallimento n. 2/96 p. 118; Cass. 20 marzo 1999, n. 2589, Il Fallimento n. 2/2000 p. 161; Cass. 21 gennaio 2000, n. 656, Il Fallimento n. 12/2000, p. 1388). Con il fido per castelletto la banca autorizza il cliente a presentare foglio, ma, come detto, è un fido che non rappresenta somme comunque disponibili per il cliente. Rappresenta il limite di foglio che la banca si impegna ad accettare, null'altro, e quindi non è equiparabile ad una apertura di credito.

*“Il castelletto non costituisce una apertura di credito, in quanto comporta soltanto l'impegno della banca ad accettare operazioni di sconto sino ad un certo importo, lo sconto bancario si concreta in un mandato alla banca a riscuotere il titolo ed in un accredito del relativo importo in conto corrente, subordinato alla condizione sospensiva del salvo incasso, con la doppia conseguenza che l'importo dell'accredito in conto corrente non è disponibile se non dopo che il titolo è stato pagato, e che, in caso di mancato pagamento, l'addebito in conto corrente costituisce una mera operazione contabile di storno, non inquadrabile nella ipotesi di compensazione, che presuppone la sussistenza di più rapporti con effettivi debiti e crediti reciproci, e, che, pertanto, non può essere invocata ai fini della esclusione della revocatoria fallimentare nei confronti delle rimesse di cui si tratta”* (Cass. 21 gennaio 2000, n. 656, Il Fallimento n. 12/2000, p. 1388).

E' questa una tesi oramai consolidata da parte della giurisprudenza, e mai accettata dal mondo bancario.

Probabilmente l'equivoco di fondo deriva dal fatto che la banca inserisce sempre, in questa tipologia di fidi, la clausola relativa alla possibilità di non accettare determinati titoli, e la giurisprudenza, forse proprio per questo, ritiene di non considerare l'affidamento per castelletto s.b.f. o per sconto alla pari di un affidamento per cassa. Non parrebbe però essere sufficiente una garanzia in più, né una discrezionalità, peraltro di rado attuata, nell'accettare foglio, a poter far cambiare natura ad un rapporto.

Se si osserva che di norma ogni cliente affidato gode, oltre ad un fido di cassa, anche di un maggior fido per castelletto s.b.f. (o similari), appare in tutta la sua evidenza l'entità della problematica.

Le due tipologie di fido sono caratterizzate, di fatto, da differenti garanzie, e basta; per il resto, tutto è uguale. Quanto agli effetti pratici, vedasi successivo paragrafo 5.5.

Si osserva come peraltro anche il mondo bancario non abbia cercato in modo attivo di far considerare il fido per S.B.F. alla stregua di un fido per cassa; in sede di riforma (si veda al termine della presente relazione), non è infatti stato mai chiesto da parte dell'ABI un riesame di questo aspetto.

### 5.3. Il fido mobile (promiscuo)

Il cumulo tra fidi non può essere fatto nemmeno in presenza di un solo conto corrente, senza cioè il cosiddetto conto corrente di appoggio dove far accreditare i titoli (modalità che sarà esaminata più avanti).

In merito a tale rigidità di atteggiamento, va però notato che la Suprema Corte si è sempre pronunciata su richieste delle banche di riconoscere e sommare l'intero fido S.B.F. contrattualmente previsto. Potrebbe invero forse essere diverso l'esito di una richiesta di considerare cumulabile il fido S.B.F. solo per l'importo corrispondente al foglio accettato dalla banca. Si tratterebbe, in definitiva, di una specie di fido promiscuo. Non risulta che ciò sia mai stato chiesto, alla luce delle sentenze note.

In tale ottica, è sicuramente interessante l'ipotesi di fido promiscuo (o mobile), fattispecie di abbastanza recente utilizzo.

Come si è visto, di norma ogni fido ha il suo importo: quindi il conto è affidato, ad esempio, per 100.000 euro per cassa (cosiddetto I° rischio) e per 200.000 euro per foglio s.b.f. (cosiddetto II° rischio, cioè rischio ritenuto inferiore).

Il fido promiscuo è appunto un fido mobile, il cui totale varia in funzione del variare del foglio presentato.

Questo potrebbe essere, in ipotesi, un **affidamento promiscuo**:

“Apertura di credito di 300.000 euro da utilizzare sul c/c n. ...., di cui 100.000 euro incondizionato e 200.000 euro per importo corrispondente a quello dei crediti che avremo l'incarico di incassare”.

In questo modo il fido va verificato giorno per giorno; al minimo è 100.000 euro, e al massimo 300.000 euro. Ogni giorno bisogna valutare l'ammontare del foglio presentato. Più aumenta il foglio, più aumenta il fido.

Quanto alla sequenza temporale, relativamente agli effetti della presentazione di foglio (e quindi aumento di fido), si può ritenere che il foglio sia presentato alla fine della giornata considerata, come pure che il fido si riduca sempre alla fine della giornata in cui è contabilizzato l'accredito per incasso degli effetti alla scadenza.

Gli operatori, però, ben potrebbero conoscere il nuovo fido all'inizio della giornata; ai fini della ipotizzata azione revocatoria questo potrebbe costituire un vantaggio per la banca, in caso di aumento del fido, e viceversa uno svantaggio in caso di diminuzione. Per quanto concerne la questione insoluti, si rimanda a quanto si dirà successivamente (capitolo 6).

### 5.4. Una esemplificazione pratica di fido mobile

Il fido mobile rappresenta sicuramente una opportunità da ben valutare, per il sistema bancario, in quanto può sensibilmente limitare le problematiche derivanti

da una azione revocatoria; non è comunque ancora molto diffuso.

Questa modalità operativa consente alla banca di concedere un ampliamento del fido per cassa (ad esempio da 100 fino ad un massimo di 300) in modo elastico, a fronte della garanzia costituita dagli effetti che il cliente ha presentato al Salvo Buon Fine. La banca evita così di concedere la disponibilità immediata degli effetti accettati al SBF, che vengono invece accreditati solo alla scadenza.

Per meglio chiarire i concetti espressi, si propone un esempio assai semplice, ipotizzando un fido complessivo di lire 300 milioni, di cui 100 fissi e 200 connessi all'importo degli effetti presentati; la disponibilità degli accrediti SBF è concessa e contabilizzata alla scadenza degli effetti (per dettagli vedasi capitolo 6).

Si ipotizzi che in data 1/1/2000 il conto corrente abbia un saldo passivo di lire 270 Milioni, e che il fido ammonti a lire 250 Milioni (dati dalla somma di 100 milioni fissi e 150 milioni di effetti già presentati in banca al SBF e non ancora scaduti); in tali condizioni il conto è scoperto per 20 Milioni (cifre in milioni).

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	OPERAZIONE	SALDO
01/01/00	/	270		Saldo iniziale	-270
03/01/00	06/01/00		40	Maturazione SBF	-230
10/01/00	Presentazione Effetti in portafoglio per 100				
15/01/00	09/01/00	95		Addebito Assegno	-325
18/01/00	18/01/00		12	Versamento	-313
23/01/00	24/01/00		65	Maturazione SBF	-248
27/01/00	15/01/00	18		Effetti insoluti	-266

Per facilitare la lettura del fido mobile si evidenziano i saldi (operazioni per semplicità ordinate per data contabile):

DATA	VALUTA	SALDO	SBF	FIDO	SCOPERTO	REVOCABILE
01/01/00	/	-270	150	250	20	/
03/01/00	06/01/00	-230	110	210	20	20
10/01/00		-230	210	300	0	/
15/01/00	09/01/00	-325	210	300	25	/
18/01/00	18/01/00	-313	210	300	13	12
23/01/00	24/01/00	-248	145	245	3	13
27/01/00	15/01/00	-266	145	245	21	/

Il 3/1/2000, essendo il conto fuori fido ovvero scoperto per lire 20 milioni (270 - 250), può considerarsi revocabile per pari importo l'accredito di effetti al SBF effettuato di lire 40 milioni; nello stesso momento diminuisce il portafoglio detenuto dalla banca e quindi il Fido si riduce dello stesso ammontare degli effetti accreditati. Va osservato che l'accredito migliora il saldo passivo del conto nella stessa misura in cui riduce l'affidamento, per cui lo scoperto rimane invariato.

Il 10/1/2000 il cliente presenta nuovo portafoglio alla banca per 100 milioni, e quindi il fido aumenta in modo corrispondente; il saldo del c/c non cambia perché, come spiegato, la presentazione di effetti non comporta alcun accredito immediato. Anche se l'importo complessivo degli effetti è a questo punto pari a lire 210 Milioni (150 iniziali -40 scaduti +100 appena presentati) si ricorda che il contratto di affidamento prevede che il fido commisurato agli effetti fino ad un massimo di 200 milioni. Quindi, in ogni caso, non può essere superato il tetto massimo di 300 Milioni (100 + 200).

Il 15/1/2000 l'addebito di un assegno per lire 95 Milioni riporta il saldo del conto fuori fido, e lo scoperto ammonta a lire 25 Milioni (325 - 300).

Il successivo versamento di lire 12 Milioni è interamente revocabile in quanto inferiore allo scoperto esistente al momento dell'accredito, ovvero 25 Milioni.

Per quanto riguarda l'accredito di effetti al SBF, naturalmente al netto dei relativi insoluti, va preliminarmente osservato che solo il netto effettivamente incassato dalla banca si è reso concretamente disponibile (65 - 18 = 47). L'importo revocabile, al massimo, è comunque quello pari allo scoperto, ovvero lire 13 milioni (313 - 300) esistente al momento dell'accredito.

Nel momento in cui viene accreditato contabilmente il SBF maturato, il fido SBF effettivamente operativo si riduce di un pari importo, per cui in data 24/1/2000

il fido ammonta a lire 145 milioni (210 – 65) oltre ai 100 milioni fissi, per un totale di lire 245 milioni.

Come si è visto, il fido mobile comporta la necessità di ricalcolare continuamente l'ammontare esatto del fido effettivamente operativo dopo ogni operazione che concerne gli effetti SBF.

Un aspetto da precisare è sicuramente il momento esatto in cui la variazione dell'affidamento incide sul saldo scoperto; l'ideale sarebbe che ciò avvenisse contestualmente all'effettuazione dell'operazione. In mancanza di prova certa relativamente alla sequenza delle operazioni compiute sul conto corrente in pari data si può ipotizzare che il mutamento si concretizzi alla fine delle operazioni del giorno, e quindi:

- il fido si riduce alla fine della giornata in cui è stato contabilizzato l'accredito degli effetti giunti a scadenza;
- il fido aumenta alla fine della giornata in cui il cliente ha consegnato alla banca gli effetti al SBF.

In questo modo la variazione del fido rileva direttamente sulle operazioni del giorno successivo, la cui revocabilità fa riferimento al saldo scoperto risultante dopo l'ultima operazione compiuta nel giorno precedente. Nel caso di riduzione del fido ciò è vantaggioso per la banca, poiché il maggiore scoperto viene posticipato, e viceversa nel caso di aumento del fido.

Niente impedisce di ipotizzare però che la variazione del fido sia immediatamente conosciuta dagli operatori di banca ad inizio giornata (giorno in cui avviene l'operazione); in tale modo si anticipa di un giorno la variazione, considerandola avvenuta all'apertura degli sportelli, e si inverte la convenienza per le parti interessate: la banca è avvantaggiata nel caso di aumento del fido poiché sono così più coperte le operazioni del giorno, e viceversa nel caso di diminuzione del fido.

Un altro aspetto che merita maggiore approfondimento concerne l'importo revocabile degli accrediti di effetti al SBF: solo quanto effettivamente incassato dalla banca si rende concretamente disponibile, ed è pertanto necessario sottrarre al totale degli effetti l'importo degli insoluti relativi, che si manifestano successivamente all'accredito. Solo il netto effettivamente incassato può essere quindi considerato revocabile.

## **5.5. Considerazioni pratiche sulla non cumulabilità**

Dopo aver visto la posizione rigida della giurisprudenza (non cumulabilità dei fidi, mai), la richiesta delle banche (cumulabilità totale), e quella che potrebbe essere la soluzione del problema (fido promiscuo), si deve osservare come, nella realtà operativa, la questione abbia in pratica meno importanza di quanto si pensi.

Come si vedrà in dettaglio più avanti, gli affidamenti diversi da quello per cassa (che per comodità chiameremo sempre fido SBF) comportano nella maggior parte dei casi l'accredito immediato delle somme anticipate al SBF.

Con tale accredito il saldo del c/c migliora, creando una disponibilità esattamente equiparabile ad un affidamento per cassa, qualora il conto non fosse scoperto o comunque nei limiti del fido. In tal caso, sommare i diversi affidamenti comporterebbe un doppio vantaggio per la banca, e la non cumulabilità è quindi perfettamente equa, non penalizzante. In presenza di scoperto, l'accredito del foglio è, chiaramente, revocabile.

Solo nel caso in cui il fido SBF non comporti accredito immediato, ma renda gli effetti (o quant'altro) disponibili solo alla scadenza (vedasi il capitolo 6), la banca potrà legittimamente sostenere che la semplice consegna degli stessi ha avuto funzione di garanzia ampliando l'affidamento concesso per cassa (nei limiti del fido SBF). Ciò può essere facilmente ottenuto stipulando un affidamento di tipo promiscuo o mobile.

Non pare obiettivamente sostenibile che la semplice concessione di un fido SBF sia in ogni caso cumulabile al fido di cassa.

## **6) La creazione di disponibilità – il foglio**

### **6.1. Premessa**

A fronte di un concetto di saldo disponibile che oramai è comunemente accettato, non univoche appaiono invece le modalità di calcolo da effettuare per arrivare alla determinazione dello stesso.

Ci si riferisce in particolar modo al foglio.

La pratica bancaria propone le seguenti modalità operative:

- sconto di titoli di credito: praticabile solo per tratte o pagherò;
- anticipazione: possibile su ricevute bancarie o anche solo su fatture (Italia o export);
- cessione del credito: opponibile al fallimento solo se c'è la comunicazione al debitore ceduto munita di data certa.

L'iter prevede, innanzitutto, che la banca accordi un fido al correntista per poter effettuare queste operazioni. Il fido si chiama comunemente "castelletto".

Il fido SBF (o castelletto SBF), come già detto, indica l'importo massimo di titoli che il correntista può presentare in banca ottenendone la "messa a disposizione" in via anticipata.

Il conto di appoggio può essere lo stesso conto ordinario, o altro. Il castelletto, come più volte detto, costituisce il limite di portafoglio che la banca si impegna ad accettare (Cassazione 28/4/95 n. 4718, Il fallimento n. 2/96, p. 18).

Si hanno 4 diverse modalità pratiche di comportamento, da parte del sistema bancario, per l'accredito del foglio, ed in particolare per la disponibilità. Più precisamente:

- **disponibilità immediata con conto specifico (6.2.);**
- **disponibilità immediata con conto unico (6.3.);**
- **disponibilità differita con contabilizzazione immediata (conto unico) (6.4.);**
- **disponibilità differita con contabilizzazione alla scadenza (6.5.).**

Analizziamo i quattro diversi casi.

### 6.2.1 Disponibilità immediata con conto specifico

Il cliente presenta una distinta delle ricevute alla banca e questa ne anticipa l'importo. Nel conto SBF in Dare, a debito, viene riportato l'importo di tali ricevute e il relativo importo viene registrato a credito nel conto ordinario, in Avere. Essendo questo il caso della disponibilità immediata, la data valuta di accredito è immediata. Alla scadenza la banca accredita l'importo sul conto SBF, chiudendo così l'operazione di anticipo.

Gli interessi sono calcolati sul conto SBF dalla data di anticipazione fino alla data di scadenza più i cosiddetti giorni banca (da 4 a 10 giorni oltre la scadenza, generalmente 8, secondo la forza contrattuale del cliente).

Gli interessi passivi sono addebitati sul c/c ordinario subito oppure a determinate scadenze.

In caso di insoluto la banca addebiterà l'importo sul c/c ordinario con data valuta solitamente coincidente con la scadenza del titolo.

L'insoluto, per ragioni di evidente equità, andrà detratto dall'importo dell'anticipazione effettuata dalla banca, ai fini della determinazione dell'importo revocabile. Si segnala come qualche sentenza di Cassazione non consideri tale operazione.

Non andrà invece detratto dal saldo disponibile allora determinato, ai fini della revocatoria, non essendo evidentemente noto alla banca, al momento dell'accredito, che lo stesso effetto sarebbe poi andato insoluto.

In sintesi:

- l'accredito SBF con disponibilità immediata è revocabile ricorrendone i presupposti;
- la data di disponibilità è la data valuta;
- gli insoluti incidono sul precedente accredito, riducendolo; sul saldo disponibile solo al momento dell'addebito. Tesi, queste ultime, adottate dalla pratica, ancorchè la Cassazione si sia espressa diversamente.

Per quanto concerne il fido SBF, posto che non è certamente cumulabile con gli altri fidi, come si è già detto in altra parte, la scadenza di effetti libera disponibilità per la successiva presentazione di foglio. Nulla vieta, comunque, di presentare foglio in più rispetto all'affidamento, e talvolta la banca concede al cliente tale maggiore disponibilità.

## 6.2.2 I conteggi nel caso di disponibilità immediata

Per meglio comprendere l'effetto concreto degli accrediti con disponibilità immediata sopra descritti, proponiamo una esemplificazione pratica che illustra come, partendo da un estratto conto, si possa arrivare a determinare le rimesse revocabili.

Si ipotizzi il seguente estratto conto:

Data	Valuta	Mov. Dare	Mov.. Avere	Operazione
31/07/97	/	50.443.157		Saldo iniziale
01/08/97	04/08/97		7.230.000	Versamento assegno
06/08/97	30/07/97	22.386.460		Effetti insoluti
09/08/97	06/08/97		35.547.500	Anticipo S.B.F.
10/08/97	31/07/97	6.875.380		Interessi e competenze
19/08/97	19/08/97		18.500.000	Bonifico
29/08/97	22/08/97	8.562.300		Assegno n. ...
10/09/97	31/08/97	14.685.750		Effetti insoluti
12/09/97	15/09/97		12.400.000	Versamento assegni
12/09/97	12/09/97	11.550.000		Assegno circolare
20/09/97	18/09/94		16.338.250	anticipo SBF
20/09/97	14/09/97	9.785.000		Assegno n. ...

Si ritiene di compensare direttamente gli insoluti con i precedenti accrediti, ma il saldo disponibile tiene conto dell'accredito lordo e solo poi dell'addebito.

Si procede quindi al riordino delle operazioni in base alla data della effettiva disponibilità, specificando se sia stata evidenziata la data contabile (C) o la data valuta (V), ed al calcolo del saldo disponibile.

Si utilizza come saldo disponibile iniziale il saldo contabile al 31/7/1997, tenendo presente che in realtà anche tale saldo andrebbe ricalcolato considerando le operazioni presenti nell'estratto conto antecedente.

Si procede quindi al riordino delle operazioni per data disponibile.

DATA DISPONIB.	DARE	VERE	SALDO DISPONIBILE
/	50.443.157		- 50.443.157
04/08/97 (V)		7.230.000	- 43.213.157
06/08/97 (V)		35.547.500	- 7.665.657
06/08/97 (C)	22.386.460		- 30.052.117

10/08/97 (C)	6.875.380		-	36.927.497
19/08/97 (C)		18.500.000	-	18.427.497
29/08/97 (C)	8.562.300		-	26.989.797
10/09/97 (C)	14.685.750		-	41.675.547
12/09/97 (C)	11.550.000		-	53.225.547
15/09/97 (V)		12.400.000	-	40.825.547
18/09/97 (V)		16.338.250	-	24.487.297
20/09/97 (C)	9.785.000		-	34.272.297

Per quanto riguarda le operazioni eseguite in pari data, si è ritenuto far precedere gli accrediti agli addebiti; nel caso in cui siano state poste in essere operazioni che di fatto si compensano, andrà considerato solo l'eventuale saldo attivo risultante dalla somma algebrica delle due operazioni.

Supponendo che il conto già precedentemente dettagliato sia affidato per cassa fino a Lire 35 milioni, e vi sia un Castelletto di Salvo Buon Fine di Lire 80 milioni (che non va ad aumentare la soglia dello scoperto di conto ai fini della revocatoria), il risultato potrà essere:

DATA	SALDO DISPONIBILE	SCOPERTO	VERSAMENTO NETTO	IMPORTO REVOCABILE	TIPO OPERAZIONE
04/08/97	- 50.443.157	15.443.157	7.230.000	7.230.000	Assegno
06/08/97	- 43.213.157	8.213.157	20.861.750*	8.213.157	SBF netto
19/08/97	- 36.927.497	1.927.497	18.500.000	1.927.497	Bonifico
15/09/97	- 41.675.547	11.675.547	850.000**	850.000	Assegno
18/09/97	- 40.825.547	5.825.547	16.338.250	5.825.547	SBF
		<b>Totale importi revocabili</b>		<b>23.506.201</b>	

\* L'accredito di SBF viene ridotto a fronte del relativo insoluto: l'effettivo accredito corrisponde al risultato netto della somma delle due operazioni (35.547.500 – 14.685.750 = 20.861.750).

\*\* Le due operazioni poste in essere in data 15/09/1997, pur avendo due diverse date disponibili, sono di fatto collegate (emissione di assegno circolare a fronte di versamento assegno) e vanno quindi compensate: l'effettivo accredito corrisponde al risultato netto della somma delle due operazioni (12.400.000 - 11.550.000 = 850.000).

### 6.3. Disponibilità immediata con conto unico

Qualche banca non utilizza un conto di appoggio, e a fronte dell'accredito sempre immediato, degli effetti presentati al SBF, con conteggi interni calcola gli interessi passivi, sul conto ordinario. E' un po' come se si trattasse di uno sconto. Nulla di diverso rispetto al caso precedente.

#### 6.4.1 Disponibilità differita con contabilizzazione immediata (conto unico)

Non esiste conto SBF. L'accredito sul c/c ordinario è fatto al momento della presentazione degli effetti (o ricevute bancarie), ma con data valuta alla scadenza, posticipata per via dei giorni banca.

Il conto è coperto contabilmente, scoperto per valuta (e ciò conta, tra l'altro, per via degli interessi).

Eventuali insoluti hanno una data valuta leggermente diversa da quella dell'accredito, ancorchè vicina a quella di scadenza.

Per il calcolo del saldo disponibile in questi casi si farà riferimento alla valuta dell'accredito, e non alla data contabile. Ciò comporterà effetti di estrema rilevanza.

In caso di buon fine della ricevuta nessuna contabilizzazione sui conti del correntista. Per una critica, vedasi al punto 6.8 parte finale.

#### 6.4.2 I conteggi nel caso di disponibilità differita

Tenendo presente la procedura già seguita nell'esemplificazione precedente, si propone un conteggio basato sul seguente estratto conto:

DATA	VALUTA	MOVIMENTO DARE	MOVIMENTO AVERE	OPERAZIONE
30/06/97	/	70.230.635		Saldo contabile
15/07/97	31/08/97		38.460.000	Accredito effetti SBF
21/07/97	30/06/97	8.675.000		Effetti insoluti/protostati
21/07/97	30/06/97	65.650		Commissioni e spese effetti
26/07/97	26/07/97	18.500.000		Assegno Circolare
05/08/97	30/09/97		17.843.000	Accredito effetti SBF
23/08/97	23/08/97	15.000.000		Prelevamento
31/08/97	31/08/97	8.365.598		Sbilancio competenze
10/09/97	14/09/97		7.250.000	Versamento assegno
19/09/97	31/08/97	11.466.000		Effetti insoluti/protostati

19/09/97	31/08/97	47.650		Commissioni e spese effetti
25/09/97	20/09/97	5.300.000		Assegno n.
20/10/97	30/09/97	4.864.000		Effetti insoluti/protestati
20/10/97	30/09/97	25.650		Commissioni e spese effetti

Si procede quindi al riordino delle operazioni in base alla data della effettiva disponibilità, specificando se sia stata evidenziata la data contabile (C) o la data valuta (V), ed al calcolo del saldo disponibile.

Il criterio adottato per la scelta della data contabile o per valuta è sempre lo stesso, a parte una significativa variazione: l'addebito di insoluti su effetti SBF viene considerato rilevante per la disponibilità alla data valuta, in modo da compensare l'accredito degli stessi effetti.

Per semplicità si utilizza come saldo disponibile iniziale il saldo contabile al 30/6/1997.

Si procede quindi al riordino delle operazioni per data disponibile.

DATA	DARE	AVERE	SALDO DISPONIBILE	
/	70.230.635		-	70.230.635
30/06/97 (V)	8.675.000		-	78.905.635
21/07/97 (C)	65.650		-	78.971.285
26/07/97 (C)	18.500.000		-	97.471.285
23/08/97 (C)	15.000.000		-	112.471.285
31/08/97 (V)	11.466.000	38.460.000	-	85.477.285
31/08/97 (C)	8.365.598		-	93.842.883
14/09/97 (V)		7.250.000	-	86.592.883
19/09/97 (C)	47.650		-	86.640.533
25/09/97 (C)	5.300.000		-	91.940.533
30/09/97 (V)	4.864.000	17.843.000	-	78.961.533
20/10/97 (C)	25.650		-	78.987.183

Si può quindi procedere come nell'esempio precedente, ricordando sempre che l'accredito/versamento corrispondente all'anticipazione di titoli SBF va considerato disponibile al netto degli insoluti.

Si ricorda inoltre che, in caso di operazioni con segno opposto in pari data, non compensabili, si computano prioritariamente gli accrediti.

Il rapporto è assistito da un fido di cassa di Lire 80 milioni, e da un Castelletto per Lire 120 milioni (sempre ininfluyente ai fini della copertura del conto).

Si ottiene il seguente prospetto delle operazioni revocabili:

DATA	SALDO DISPONIBILE	SCOPERTO	VERSAMENTO NETTO	IMPORTO REVOCABILE	TIPO OPERAZIONE
31/08/97	- 112.471.285	32.471.285	26.994.000	26.994.000	SBF netto
14/09/97	- 93.842.883	13.842.883	7.250.000	7.250.000	Assegno
30/09/97	- 91.940.533	11.940.533	12.979.000	11.940.533	SBF netto
			<b>Totale importi revocabili</b>	<b>46.184.533</b>	

### 6.5.1 Disponibilità differita con contabilizzazione alla scadenza

In questo caso, data contabile e data valuta vengono praticamente a coincidere ovvero la valuta può essere successiva di qualche giorno per effetto dei cosiddetti giorni banca.

Il saldo disponibile va calcolato con riferimento alla data valuta.

Eventuali insoluti hanno una data valuta leggermente diversa da quella dell'accredito, ancorchè vicina a quella di scadenza.

Si dovranno comunque compensare con l'accredito, anche se le date, come detto, possono essere leggermente diverse.

I conti possono essere uno solo o anche due.

Questa tipologia di affidamento porta la banca, di norma, a concedere comunque degli utilizzi oltre al fido di cassa.

E' solitamente questa la configurazione del c.d. fido mobile, che si ribadisce essere la migliore soluzione per risolvere in modo pratico ed efficace la problematica della sommatoria dei fidi. In assenza di fido mobile, si tratta di impostazione che comporta un aumento sensibile dello scoperto a danno delle banche.

### 6.5.2 I conteggi nel caso di disponibilità differita e contabilizzazione alla scadenza

Per il caso di disponibilità concessa e contabilizzata alla scadenza, si può proporre il seguente esempio:

n.	Data	Valuta	addebiti	accrediti	Descrizione	SALDO
						- 500.000.000
1	05/01/93	08/01/93	-	20.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI	- 480.000.000
2	06/01/93	06/01/93	25.000.000	-	EMMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE	- 505.000.000
3	11/01/93	10/01/93	-	190.000.000	MATURAZIONE DISPONIBILITA	- 315.000.000
4	11/01/93	15/01/93	-	70.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI DI ALTRE BANCHE NON STANZIABILI	- 245.000.000
5	11/01/93	11/01/93	-	50.000.000	VERSAMENTO DI CONTANTI/ASS. CIRCOLARI E ASSIMILATI	- 195.000.000
6	11/01/93	31/12/92	40.000.000	-	ASSEGNO NUM. 166262635	- 235.000.000
7	15/01/93	31/12/92	90.000.000	-	VOSTRI EFFETTI IMPAGATI GIA SCONTATI/SBF	- 325.000.000
8	15/01/93	15/01/93	114.000	-	NOSTRE COMMISSIONI PORT.INSOLUTO	- 325.114.000
9	17/01/93	22/01/93	-	30.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI F.P.	- 295.114.000
10	19/01/93	20/01/93	-	7.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI ALTRE FILIALI	- 288.114.000

Si ipotizza un fido Mobile di complessivi 500 milioni, di cui 100 per cassa e 400 correlati al foglio SBF. Il conto risulta scoperto all' 1.1.1993 per 20 milioni, poiché il cliente ha presentato effetti per 380 milioni (totale fido 480). Nel momento in cui scadono (maturano) effetti, il fido diminuisce in modo corrispondente, e contemporaneamente il conto riceve l'accredito che migliora il saldo. Gli insoluti che si manifestano qualche giorno dopo vanno ad incidere sull'entità dell'accredito revocabile, e riducono anche il saldo retroattivamente (l'ipotesi)

Data contabile	Data Valuta	Data Disponibile	addebiti	accredi	Descrizione	Saldo Disponibile	Importo Netto	SALDO COPRETTO	FIDO	SCOPERTO	SOMMA REVOCABILE
						- 500.000.000		- 500.000.000	480.000.000	20.000.000	
06/01/93	06/01/93	06/01/93	25.000.000	-	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE	- 525.000.000		- 525.000.000	480.000.000	45.000.000	-
03/01/93	03/01/93	03/01/93	-	20.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI	- 505.000.000		- 505.000.000	480.000.000	25.000.000	20.000.000
11/01/93	10/01/93	10/01/93	-	190.000.000	MATURAZIONE DISPONIBILITÀ	- 315.000.000	100.000.000	- 405.000.000	290.000.000	115.000.000	35.000.000
11/01/93	11/01/93	11/01/93	-	30.000.000	VERSAMENTO DI CONTANTINASI CIRCOLARI E ASSIMILATI	- 285.000.000		- 395.000.000	290.000.000	65.000.000	50.000.000
11/01/93	31/12/92	11/01/93	40.000.000	-	ASSEGNO NUM. 166262635	- 305.000.000		- 395.000.000	290.000.000	105.000.000	-
11/01/93	15/01/93	15/01/93	-	70.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI DI ALTRE BANCHE NON STANZIABILI	- 235.000.000		- 325.000.000	290.000.000	35.000.000	70.000.000
15/01/93	31/12/92	15/01/93	90.000.000	-	VOSTRI EFFETTI IMPAGATI GIÀ SCONTATI/SEF	- 325.000.000	0	- 325.000.000	290.000.000	35.000.000	-
15/01/93	15/01/93	15/01/93	114.000	-	INOLTRE COMMISSIONI PORTI INSOLUTO	- 325.114.000		- 325.114.000	290.000.000	35.114.000	-
19/01/93	20/01/93	20/01/93	-	7.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI ALTRE FILIALI	- 318.114.000		- 318.114.000	290.000.000	28.114.000	7.000.000
17/01/93	22/01/93	22/01/93	-	30.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI F.P.	- 288.114.000		- 288.114.000	290.000.000	-	200.114.000

Se si considera invece che la banca non possa conoscere l'esito insoluto di alcuni effetti, si deve procedere a ridurre l'accredito revocabile, ma senza ridurre il saldo disponibile (si è eliminata la colonna saldo corretto).

Data contabile	Data Valuta	Data Disponibile	addebiti	accredi	Descrizione	Saldo Disponibile	Importo Netto	FIDO	SCOPERTO	SOMMA REVOCABILE
						- 500.000.000		480.000.000	20.000.000	
06/01/93	06/01/93	06/01/93	25.000.000	-	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE	- 525.000.000		480.000.000	45.000.000	-
03/01/93	03/01/93	03/01/93	-	20.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI	- 505.000.000		480.000.000	25.000.000	20.000.000
11/01/93	10/01/93	10/01/93	-	190.000.000	MATURAZIONE DISPONIBILITÀ	- 315.000.000	100.000.000	290.000.000	25.000.000	35.000.000
11/01/93	11/01/93	11/01/93	-	30.000.000	VERSAMENTO DI CONTANTINASI CIRCOLARI E ASSIMILATI	- 285.000.000		290.000.000	-	25.000.000
11/01/93	31/12/92	11/01/93	40.000.000	-	ASSEGNO NUM. 166262635	- 305.000.000		290.000.000	15.000.000	-
11/01/93	15/01/93	15/01/93	-	70.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI DI ALTRE BANCHE NON STANZIABILI	- 235.000.000		290.000.000	-	15.000.000
15/01/93	31/12/92	15/01/93	90.000.000	-	VOSTRI EFFETTI IMPAGATI GIÀ SCONTATI/SEF	- 325.000.000	0	290.000.000	35.000.000	-
15/01/93	15/01/93	15/01/93	114.000	-	INOLTRE COMMISSIONI PORTI INSOLUTO	- 325.114.000		290.000.000	35.114.000	-
19/01/93	20/01/93	20/01/93	-	7.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI ALTRE FILIALI	- 318.114.000		290.000.000	28.114.000	7.000.000
17/01/93	22/01/93	22/01/93	-	30.000.000	VERSAMENTO ASSEGNI F.P.	- 288.114.000		290.000.000	-	28.114.000
										120.114.000

XX  
XX

## 6.6. Anticipi export

Un affidamento anticipi export non differisce, sostanzialmente, dagli affidamenti SBF. Il fido anche qui non andrà mai sommato al totale degli affidamenti; il fido rappresenta infatti un impegno, da parte della banca, di effettuare degli anticipi a semplice presentazione di fatture export.

Di norma la banca anticipa l'80% - 90% del credito che talvolta si fa anche cedere. Al momento dell'incasso è accreditata la differenza.

Qualora l'incasso della fattura sia successivo al fallimento, dovrà essere immediatamente versato alla procedura l'importo relativo a quanto incassato e non anticipato (salvo che non ci sia stata cessione, notificata, del credito).

La disponibilità è quasi sempre immediata, ma ben potrebbe essere anche differita. Anche per questa fattispecie, come per il foglio, si assiste al tentativo di revocare il secondo incasso (incasso del credito).

E' interessante la massima di una sentenza del Tribunale di Milano, 21 febbraio 2002 (Il fallimento n. 7/2002 p. 788): *“gli accrediti per giroconto dal conto anticipi non danno luogo a compensazione ex art. 1853 c.c., sussistendo un collegamento funzionale col conto corrente ordinario che esclude che si tratti di movimenti fra distinti rapporti di conto corrente di corrispondenza”*.

### 6.7.1 Anticipazioni garantite

Nella pratica si è riscontrata una modalità operativa particolare, legata all'attività specifica di concessionaria di autovetture, così riassumibile:

il correntista presenta alla banca un certificato di proprietà ( o di conformità) di autovettura, ottenendo l'accredito immediato di una anticipazione sul conto corrente, con l'intesa che gli autoveicoli relativi resteranno a disposizione della banca, vincolati alle dichiarazioni di conformità, fino alla cessione dei veicoli e al rimborso dell'anticipazione. Appena accreditato l'importo, solitamente a mezzo giroconto dal c/anticipi, sul c/c ordinario viene addebitato il pagamento al fornitore dell'autovettura, per importo solitamente identico.

Per perfezionare la vendita dell'autovettura, si versa sul c/c il pagamento ricevuto dalla società da parte dei clienti, solitamente con assegno; subito dopo, tale incasso viene girocontato al conto anticipi per chiudere l'anticipazione (addebito sul c/c ordinario e accredito sul c/anticipi).

Tale operatività è supportata da una apertura di credito specifica, che prevede l'affidamento “fino ad un massimo di ..... per importo proporzionale a quello dei veicoli ai quali si riferiscono i certificati di conformità che saranno consegnati”. Non si ritiene che tale affidamento influisca sulla copertura del conto agli effetti della revocatoria.

Il giro degli anticipi su certificati sopradescritto comporta un **doppio passaggio** di accrediti e addebiti tra i due conti e nei confronti di terzi. In tal senso si ritiene corretto che la prima operazione (accredito dell'anticipo e pagamento fornitore) non rilevi ai fini

della revocabilità delle rimesse, poiché di fatto la somma non entra nella disponibilità effettiva della banca ma è destinata al pagamento di terzi.

Sarà invece revocabile il versamento per l'acquisto dell'autovettura da parte del cliente finale, anche se seguito da un giroconto/addebito per trasferire la disponibilità a chiusura dell'operazione sul c/anticipi.

## 6.7.2 I conteggi nel caso di anticipazioni garantite

### Estratto conto

Data Contabile	Data Valuta	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)	Descrizione operazione	Saldo Contabile
31/07/98	31/07/98			<b>saldo iniziale</b>	- <b>249.345.516</b>
3/8/98	3/8/98	0	4.000.000	VERSAMENTO CONTANTI	- 245.345.516
3/8/98	6/8/98	0	10.800.000	VERSAMENTO ASSEGNI	- 234.545.516
4/8/98	31/7/98	-14.571.800		ADDEBITO	- 249.117.316
10/8/98	10/8/98	0	51.000.000	VER. ASS. FUORI P.ZZA	- 198.117.316
10/8/98	10/8/98	-51.804.000		GIROCONTO al c/anticipi	- 249.921.316
10/8/98	10/8/98	0	74.932.800	VERSAMENTO ANTICIPO	- 174.988.516
10/8/98	12/8/98	-74.932.800		VS DISPOSIZIONE Fornitore	- 249.921.316
14/8/98	14/8/98	0	103.886.400	VERSAMENTO ANTICIPO	- 146.034.916
14/8/98	14/8/98	-100.000.000		RILASCIO ASS. CIRCOLARI	- 246.034.916
28/8/98	28/8/98	-30.518.400		GIROCONTO al c/anticipi	- 276.553.316
28/8/98	28/8/98	0	86.265.600	VERSAMENTO ANTICIPO	- 190.287.716
28/8/98	28/8/98	0	49.142.400	VERSAMENTO ANTICIPO	- 141.145.316
28/8/98	2/9/98	0	35.000.000	VERSAM. ASS. CIRC. ALTRE B.	- 106.145.316
28/8/98	28/8/98	0	1.000.000	VERSAMENTO CONTANTI	- 105.145.316
28/8/98	2/9/98	0	3.252.100	VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 101.893.216
28/8/98	7/9/98	0	24.180.000	VER. ASS. FUORI P.ZZA	- 77.713.216
28/8/98	31/8/98	-86.265.600		VS DISPOSIZIONE Fornitore	- 163.978.816
28/8/98	31/8/98	-49.142.400		VS DISPOSIZIONE Fornitore	- 213.121.216

La valuta 10/8 è un caso anomalo

### Movimenti del conto corrente ordinati per saldo disponibile

Data Contabile	Data Valuta	Data Disponibile	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)	Descrizione operazione	Saldo Disponibile	Netto Bilanciate	Saldo Corretto	Fido	Scoperto	Importo Revocabile
31/07/98	31/07/98	31/07/98			<b>saldo iniziale</b>	- 249.345.516	-	249.345.516	200.000.000	49.345.516	
3/8/98	3/8/98	03/08/98	0	4.000.000	VERSAMENTO CONTANTI	- 245.345.516	-	245.345.516	200.000.000	45.345.516	4.000.000
4/8/98	31/7/98	04/08/98	-14.571.800		ADDEBITO	- 259.917.316	-	259.917.316	200.000.000	59.917.316	-
3/8/98	6/8/98	06/08/98	0	10.800.000	VERSAMENTO ASSEGNI	- 249.117.316	-	249.117.316	200.000.000	49.117.316	10.800.000
10/8/98	10/8/98	10/08/98	0	51.000.000	VER. ASS. FUORI P.ZZA	- 198.117.316	-	198.117.316	200.000.000	-	49.117.316
10/8/98	10/8/98	10/08/98	0	74.932.800	VERSAMENTO ANTICIPO	- 123.184.516	0	- 198.117.316	200.000.000	-	-
10/8/98	10/8/98	10/08/98	-51.804.000		GIROCONTO al c/anticipi	- 174.988.516	-	249.921.316	200.000.000	49.921.316	-
10/8/98	12/8/98	10/08/98	-74.932.800		VS DISPOSIZIONE Fornitore	- 249.921.316	0	- 249.921.316	200.000.000	49.921.316	-
14/8/98	14/8/98	14/08/98	0	103.886.400	VERSAMENTO ANTICIPO	- 146.034.916	-	146.034.916	200.000.000	-	49.921.316
14/8/98	14/8/98	14/08/98	-100.000.000		RILASCIO ASS. CIRCOLARI	- 246.034.916	-	246.034.916	200.000.000	46.034.916	-
28/8/98	28/8/98	28/08/98	0	86.265.600	VERSAMENTO ANTICIPO	- 159.769.316	0	- 246.034.916	200.000.000	46.034.916	0
28/8/98	28/8/98	28/08/98	0	49.142.400	VERSAMENTO ANTICIPO	- 110.626.916	0	- 246.034.916	200.000.000	46.034.916	0
28/8/98	28/8/98	28/08/98	0	1.000.000	VERSAMENTO CONTANTI	- 109.626.916	-	245.034.916	200.000.000	45.034.916	1.000.000
28/8/98	2/9/98	28/08/98	0	3.252.100	VERS. ASSEGNI SU PIAZZA	- 106.374.816	-	241.782.816	200.000.000	41.782.816	3.252.100
28/8/98	28/8/98	28/08/98	-30.518.400		GIROCONTO al c/anticipi	- 136.893.216	-	272.301.216	200.000.000	72.301.216	-
28/8/98	31/8/98	28/08/98	-86.265.600		VS DISPOSIZIONE Fornitore	- 223.158.816	0	- 272.301.216	200.000.000	72.301.216	-
28/8/98	31/8/98	28/08/98	-49.142.400		VS DISPOSIZIONE Fornitore	- 272.301.216	0	- 272.301.216	200.000.000	72.301.216	-
28/8/98	2/9/98	02/09/98	0	35.000.000	VERSAM. ASS. CIRC. ALTRE B.	- 237.301.216	-	237.301.216	200.000.000	37.301.216	35.000.000
28/8/98	7/9/98	07/09/98	0	24.180.000	VER. ASS. FUORI P.ZZA	- 213.121.216	-	213.121.216	200.000.000	13.121.216	24.180.000
<b>Totale Revocabile</b>											<b>177.270.732</b>

### 6.8. Gli sviluppi in atto

Le rimesse revocabili sul c/c ordinario rappresentano la fattispecie tipica, quella ormai inquadrata con precisione dal concetto di "rimesse effettuate sul conto scoperto e pertanto considerabili versamenti con intento solutorio" ex art. 67 Il c. L.F.

Pare superfluo insistere su tale concetto, la cui unica difficoltà è legata alla quantificazione del saldo disponibile al momento della rimessa e alla possibilità di operare la compensazione di partite bilanciate.

Sono considerate rimesse tutti gli accrediti, dal versamento di contante, agli assegni e bonifici, alle anticipazioni di disponibilità su fatture o al SBF.

L'accredito di anticipazioni è equiparato (Cassazione 20 maggio 1997 n. 4473/97, Il fallimento 3/98 p. 251) a qualsiasi altro versamento diretto del correntista, in quanto *"l'anticipazione ... pur se attuata mediante accreditamento diretto ad opera della stessa banca scontatrice, si risolve in una pura e semplice rimessa in favore del correntista, quale egli stesso potrebbe operare se quel denaro gli fosse stato materialmente consegnato"*.

Tutte le operazioni registrate in Avere (accrediti) sul c/c ordinario sono quindi astrattamente considerabili operazioni revocabili, nessuna esclusa.

Come già accennato, si è riscontrata una recente tendenza ad ampliare l'ambito dell'azione revocatoria, non limitandosi più alle rimesse registrate sul c/c ordinario.

In particolare, è ora ipotizzata la revoca degli accrediti effettuati alla scadenza degli effetti, in seguito al pagamento da parte dei terzi debitori del fallito, accrediti che vengono registrati sui conti di appoggio SBF, Export o altro.

Effettivamente, se da una parte la Cassazione ha affermato la revocabilità dell'anticipazione (sconto, SBF o quant'altro) concessa dalla banca e accreditata sul conto corrente ordinario, da nessuno è stato affermato che l'azione revocatoria si debba limitare solo a tale conto. Il concetto di rimesse revocabili comprende i versamenti effettuati da terzi, naturalmente in presenza di conto scoperto, e nulla vieta di prendere in considerazione tutti i conti intrattenuti dalla banca con il correntista poi fallito. In questo caso, in assenza di specifico conto SBF, manca comunque una segnalazione al correntista dell'effettivo incasso.

E' peraltro pacifica la necessità di evitare duplicazioni, ovvero di revocare la stessa operazione due volte, una prima volta come anticipazione sul c/c ordinario, ed una seconda volta come versamento sul c/c di appoggio.

In merito alla questione di evitare la duplicazione delle operazioni revocabili, va segnalato il tentativo di qualche banca di opporsi alle richieste di revoca delle anticipazioni accreditate sul c/c ordinario, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione, sostenendo la natura di operazioni bilanciate di tali accrediti.

Per le banche l'accredito dell'anticipo sul c/c ordinario sarebbe compensato dal contestuale addebito che viene registrato sul conto di appoggio, lo stesso conto sul quale viene poi accreditato il pagamento dell'effetto alla scadenza.

Sostenendo tale compensazione, è evidente che le stesse banche danno ragione a chi afferma la revocabilità dell'accredito alla scadenza sui conti di appoggio.

La convenienza a preferire tale tesi sarà quindi da collegarsi alla situazione di affidamento e di copertura dei conti interessati, poiché è spesso migliore la situazione dei conti di appoggio mentre il c/c ordinario è più facilmente scoperto.

Al contrario, il curatore potrà preferire questa soluzione nel caso in cui gli accrediti degli anticipi siano avvenuti oltre l'anno, nel caso di disponibilità immediata e non alla scadenza.

In ogni caso, è evidente che non è possibile ottenere la revoca di entrambe le operazioni, poiché si tratterebbe di una palese duplicazione.

Si renderebbe quindi necessario operare fin da subito una scelta precisa, e sostenere le proprie ragioni con tutte le argomentazioni del caso, con una certa coerenza.

I curatori fallimentari, nel considerare eventualmente anche tale possibile azione revocatoria, dovranno comunque essere coerenti con una delle due tesi circa la revocabilità degli accrediti, in modo da evitare duplicazioni.

Infine, come già ricordato nel testo della presente relazione, non appare ancora del tutto razionale la costruzione data dalla giurisprudenza alla fattispecie di affidamento per castelletto S.B.F., con disponibilità differita. L'irrazionalità è di tutta evidenza, proprio relativamente al caso di disponibilità differita, in quanto con una disponibilità immediata non si verificano particolari problematiche. E poiché dare la disponibilità immediata o differita è solo una scelta tecnica della banca, che comunque sempre lascia utilizzare al correntista importi corrispondenti al foglio presentato, non si comprende come da una fattispecie analoga, pur se attuata con procedure diverse, (discrezionali per la banca) possano derivarne effetti così diversi.

La Cassazione si è espressa sempre su quanto richiesto, e cioè su una richiesta di

cumulo dell'intero fido per foglio con il fido cassa, denegandolo. Non risulta essere mai stato richiesto, invece, il cumulo solo parziale, limitato cioè al fido corrispondente al foglio presentato, ipotesi questa che, almeno da un punto di vista teorico, potrebbe anche avere qualche possibilità di accoglimento. Questo punto sarà sicuramente oggetto di approfondimenti anche dottrinali, in futuro.

## **7) Le prassi di rientro nell'esposizione**

### **7.1. Il rientro in generale**

Vista la ricchezza di informazioni contenute nell'estratto conto, è necessario esaminare molto minuziosamente l'andamento delle operazioni connesse all'utilizzo del conto corrente. L'andamento delle operazioni può infatti denunciare un così detto "rientro", che porta a ridurre il passivo di c/c, bloccando l'utilizzo della disponibilità (tipicamente, si rileva la drastica riduzione delle operazioni di addebito, pur in presenza di disponibilità formale di fido). Recentemente è stato stigmatizzato il fatto che il c/c fosse mantenuto aperto soltanto al fine di farvi affluire rimesse solutorie ( Cass. 20 novembre 2003 n. 17596, in banca dati Il fallimento IPSOA);

Queste alcune operazioni tipiche della situazione di rientro:

- la banca non rilascia più al cliente alcun libretto di assegni bancari, già vari mesi prima della chiusura del c/c (ciò si può riscontrare con il mancato addebito di assegni da una certa data, in contrasto con la normale operatività del conto);

- la banca non consente prelievi nè accetta di addebitare gli assegni emessi dal cliente, pur in presenza di un fido formalmente disponibile, se non a fronte di copertura contestuale degli assegni stessi a mezzo di versamento di titoli o contante (e allora gli assegni vengono addebitati qualche giorno dopo l'arrivo in banca, solo previa costituzione di apposita provvista);

- non viene dato corso al pagamento di una o più rate (di mutuo, leasing o altro) alla scadenza periodica, mentre in precedenza tale pagamento veniva regolarmente e periodicamente addebitato sul conto in forza di apposite istruzioni;

- per non aggravare il saldo passivo del conto in presenza di un elevato numero di insoluti su effetti anticipati al S.B.F., la banca non procede al normale addebito, ma li "parcheggia" su un conto interno di evidenza;

- vengono effettuati giroconti sul c/SBF dal c/c ordinario al fine di coprire lo scoperto del conto/S.B.F. dovuto agli insoluti (operazione anomala, realmente riscontrata nella pratica);

- il cliente compie operazioni del tipo "ritiro" di effetti o assegni per evitare il manifestarsi dei relativi insoluti;

- si versano sul c/c numerosi assegni propri emessi su altre banche (in pratica si fa girare su più conti la medesima provvista, creata in modo fittizio);

- la banca non compie più operazioni di sconto e anticipazioni S.B.F. nonostante la formale "capienza" del fido per anticipazioni al S.B.F., e se accetta il portafoglio del cliente si limita ad accreditare gli effetti al "dopo incasso";
- a fronte di crediti formalmente fatti figurare come effetti al S.B.F, si rileva la prova della consegna di assegni post-datati.;
- viene richiesto, da parte della Banca, che il cliente o un terzo costituisca un pegno (ad es. titoli o altre garanzie), con la evidente finalità di ridurre o garantire la pregressa esposizione debitoria del conto;
- la concessione di un nuovo fido cui segue un rientro dalla posizione debitoria del correntista, è operazione anomala volta a "creare artificialmente una situazione apparente di completa fiducia da parte della banca nella solvibilità dell'azienda" (App. Milano 14 giugno 1983 in Borsa Banca e Titoli di Credito 1984, II, pag. 205);

## 7.2. I conteggi nel caso di rientro

Si esemplifica un caso piuttosto semplice di conto corrente che evidenzia una situazione di rientro:

N.	Data Contabile	Data Valuta	Importi Dare (Addebiti)	Importi Avere (Accrediti)	Descrizione	Saldo Contabile
	31/03/98	31/03/98			<b>saldo iniziale</b>	- <b>126.500.000</b>
1	09/04/98	20/04/98		25.000.000	versamento assegni F.P.	- 101.500.000
2	14/04/98	31/12/97	-27.243.000		interessi e competenze	- 128.743.000
3	15/04/98	15/04/98	-30.997.200		addebito giroconto	- 159.740.200
4	15/04/98	23/04/98		35.000.000	versamento assegni F.P.	- 124.740.200
5	17/04/98	17/04/98	-19.023.600		addebito giroconto	- 143.763.800
6	17/04/98	27/04/98		20.000.000	versamento assegni F.P.	- 123.763.800
7	18/04/98	28/04/98		15.000.000	versamento assegni F.P.	- 108.763.800
8	21/04/98	21/04/98	-122.398.380		addebito giroconto	- 231.162.180
9	21/04/98	29/04/98		130.000.000	versamento assegni F.P.	- 101.162.180
10	22/04/98	22/04/98	-78.541.200		addebito giroconto	- 179.703.380
11	22/04/98	30/04/98		80.000.000	versamento assegni F.P.	- 99.703.380
12	23/04/98	04/05/98		40.000.000	versamento assegni F.P.	- 59.703.380
13	24/04/98	23/04/98	-40.755.600		addebito giroconto	- 100.458.980

14	18/05/98	18/05/98	-49.214.400	addebito giroconto	-	149.673.380
15	18/05/98	26/05/98		50.000.000 versamento assegni F.P.	-	99.673.380
16	21/05/98	21/05/98	-19.603.200	addebito giroconto	-	119.276.580
17	21/05/98	29/05/98		20.000.000 versamento assegni F.P.	-	99.276.580
18	29/06/98	07/07/98		15.000.000 versamento assegni F.P.	-	84.276.580
19	06/07/98	30/06/98	-27.000	imposta bollo	-	84.303.580
20	10/07/98	30/06/98	-14.475.000	interessi e competenze	-	98.778.580
21	02/10/98	30/09/98	-27.000	imposta bollo	-	98.805.580
22	07/10/98	30/09/98	-3.975.288	interessi e competenze	-	102.780.868
23	19/10/98	27/10/98		12.000.000 versamento assegni F.P.	-	90.780.868
24	02/11/98	10/11/98		5.012.200 versamento assegni F.P.	-	85.768.668
25	05/11/98	02/11/98	-3.000.000	assegni impagati	-	88.768.668
26	05/11/98	13/11/98		3.000.000 riversamento assegni	-	85.768.668
27	13/11/98	05/11/98	-3.000.000	assegni impagati	-	88.768.668
28	17/11/98	05/11/98		3.000.000 bonifico	-	85.768.668
29	18/11/98	23/11/98		30.000.000 versamento assegni circolari	-	55.768.668
30	26/11/98	01/12/98		27.000.000 versamento assegni circolari	-	28.768.668
31	10/12/98	25/11/98		10.000.000 versamento assegni circolari	-	18.768.668
32	10/12/98	10/12/98		18.500.000 contante versato	-	268.668
33	22/12/98	22/12/98		1.250.000 contante versato		981.332
34	22/12/98	22/12/98	-1.233.300	bonifico	-	251.968
35	05/01/99	31/12/98	-27.000	imposta bollo	-	278.968
36	11/01/99	31/12/98	-2.687.264	interessi e competenze	-	2.966.232
TOTALI			- 416.228.432	539.762.200		

Il caso proposto evidenzia un rientro effettuato sia sul conto corrente, sia sul conto anticipi (tramite giroconti). Nel caso specifico infatti la banca aveva concesso disponibilità immediata agli effetti SBF, addebitandoli su di un conto apposito; non ricevendo il pagamento dai terzi, la banca ha coperto anche tale esposizione facendo effettuare al cliente una serie di versamenti. Gli stessi versamenti, che all'inizio del rientro sono anche a mezzo assegni bancari, avvengono alla fine solo a mezzo contanti e circolari..

Il totale versamenti di oltre 539 milioni è servito a rientrare sul c/SBF per circa 330 milioni, e solo per la differenza sul c/c, compresi interessi passivi e competenze.

## **8) L'impostazione dell'azione revocatoria**

L'azione revocatoria presuppone una analisi assai dettagliata ed analitica della posizione. Dapprima il curatore effettua una analisi abbastanza sommaria, se non altro per carenza di documenti. Di norma, infatti, manca sempre qualche documento, anche importante, per non parlare delle delibere di fido. Accade talvolta che il curatore, comunque, con la azione revocatoria richieda molto, per poi eventualmente transare partendo da una posizione che ritiene di forza.

In situazioni di particolare complessità, e soprattutto nel caso in cui la società fallita avesse intrattenuto numerosi rapporti di conto corrente con banche diverse, potrebbe essere opportuno che il curatore richiedesse la nomina di un coadiutore, con l'incarico specifico di analizzare le posizioni ed effettuare i conteggi. L'impostazione del lavoro dovrebbe essere simile a quella di una CTU, così da agevolare fin da subito la ricerca di possibili transazioni, rese sicuramente più facili dalla precisa determinazione degli importi revocabili, magari sulla base anche di differenti presupposti (anche in base a documenti in parte carenti).

Una ultima notazione pratica: può accadere, nel caso in cui vi siano molte banche coinvolte, che le somme revocabili siano assai elevate, addirittura più alte dei crediti già ammessi allo stato passivo. Si tratta di una contraddizione solo apparente; infatti chi restituisce al fallimento ha diritto a vedersi ammesso per pari importo allo stato passivo, destinato quindi ad aumentare dello stesso importo. Si tratta pur sempre di un meccanismo volto alla redistribuzione delle somme tra i creditori, e non si concretizza in un "arricchimento" della procedura.

Nel caso in cui il curatore, privo dell'ausilio di un coadiutore, si sia limitato a dei conteggi di massima per minacciare l'azione revocatoria, dovrà invece fare una analisi più dettagliata per l'eventuale atto di citazione. Una analisi completa la farà infine il consulente tecnico d'ufficio, in corso di causa.

Qualora la domanda di revocatoria dovesse riguardare versamenti diversi da quelli inizialmente richiesti, ciò potrebbe anche costituire "*mutatio libelli*" (Tribunale di Milano 21 febbraio 2002, Il fallimento n. 7/2002, p. 789, e Tribunale di Milano 30 luglio 2001, Il fallimento n. 7/2002, p. 763). Sempre Tribunale di Milano (19 luglio 2001, Il Fallimento n. 11/2001, p. 1285) aveva invece sentenziato come la mancata specificazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dei singoli versamenti non costituisse nullità dell'atto.

## **9) Il quesito del CTU**

Per consentire una analisi completa di un caso concreto è allegata alla presente relazione uno schema di perizia.

Non è stato possibile utilizzare perizie già fatte in quanto, tra quelle a disposizione, tutte erano molto specifiche e, talvolta, con quesiti non completi. Anche dalla qualità del quesito dipende l'esito della perizia, è indubbio. Si è quindi inserito un quesito base

completo, in parte redatto sulla base dell'orientamento consolidato dalla Cassazione, e si è argomentato di conseguenza. Si tratta solo di una ipotesi di quesito; in ogni caso esso dovrà essere adattato alla fattispecie specifica e anche all'interpretazione che il giudice ritenesse di fare propria.

Questo il testo del quesito proposto:

*“....., letti gli atti e i documenti prodotti in giudizio, assunte le necessarie informazioni dalle parti e dai terzi, ricostruisca analiticamente il CTU le rimesse e i versamenti annotati nel conto corrente n. 1, intrattenuto tra le parti nel periodo 22/12/19.. – 22/12/19.., precisando per ciascuno di essi l'entità dell'eventuale scoperto esistente al momento del versamento, utilizzando i seguenti criteri:*

- *determinazione delle disponibilità esistenti nel conto facendo riferimento al “saldo disponibile”, calcolato secondo i criteri indicati dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, avendo riguardo alla successione cronologica dei movimenti quali indicati negli estratti conto, ma comunque antepoendo gli accrediti agli addebiti aventi pari data disponibile;*
- *determinazione dello scoperto considerando, in un primo conteggio, l'apertura di credito per fido di cassa di Lire 50.000.000. e in un secondo conteggio non considerando la predetta apertura di credito;*
- *esclusione dai conteggi delle eventuali rimesse poi risultate insolute e quindi riaddebitate, così riducendo le somme revocabili senza peraltro che il minor accredito netto influisca sul saldo disponibile;*
- *esclusione dai conteggi delle eventuali rimesse poi risultate collegate ad assegni post-datati e quindi riaddebitate con la dicitura “effetto ritirato”, elidendo il minor accredito anche dal calcolo del saldo disponibile; \**
- *esclusione dai conteggi delle duplicazioni del medesimo versamento;*
- *individuazione delle c.d. operazioni bilanciate, e quantificazione al fine di poterle eventualmente portare a riduzione delle rimesse revocabili.*

*\* Nota: trattasi di caso assai particolare, inusuale, peraltro riscontrato nella realtà*

*Elenchi quindi il CTU, precisando le date delle operazioni e il loro ammontare, le singole rimesse revocabili, nonché il loro importo complessivo, indicando per ogni operazione eventualmente revocabile la natura della stessa.*

*Fornisca il CTU una descrizione sommaria della situazione finanziaria e patrimoniale della società, come risultante dai bilanci chiusi al 31.12.19.. e 31.12.19.., precisando se da tale esame emerga complessivamente uno stato di crisi di liquidità, o comunque di notevole difficoltà finanziaria, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile dissesto dell'azienda stessa.*

*Fornisca ogni ulteriore elemento utile al fine del giudizio, tenendo conto delle deduzioni svolte dalle parti.”*

Questo quesito è stato redatto in base alle seguenti specifiche opzioni:

- operazioni disponibilità stesso giorno: da considerare prima gli accrediti e poi gli addebiti. Sono peraltro possibili altre opzioni (ordine di E/C, oppure in base a diverso ordine, se provato dalla banca; vedasi appresso);
- insoluti: detratti dai conteggi delle rimesse revocabili. E' peraltro possibile non detrarli, anche se in questo caso si potrebbero revocare incassi non effettuati dalla banca (Cass. 11 settembre 1993 n. 9479, Il fallimento n. 3/94 p. 249);
- insoluti: si è ipotizzato che gli insoluti non riducano, oltre all'accredito revocabile (vedi sopra), anche il saldo disponibile. Altre ipotesi, favorevoli al fallimento, li considerano invece deducibili.

## **10) L'ambito delle prove documentali**

Qualche istituto di credito si è rifiutato o si rifiuta di esibire la documentazione richiesta dai curatori fallimentari.

Al di là degli espedienti pratici messi in atto dai vari Tribunali, per risolvere questo aspetto (ordinanza di acquisizione del Giudice Delegato ex art. 25, L.F. oppure provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.), la Cassazione ha più volte sentenziato che gli istituti di credito devono mettere a disposizione del fallimento la documentazione necessaria (da ultimo, Cassazione 27 settembre 2001 n. 12093, Il fallimento n. 7/2002, p. 718).

E' benvero che parte della documentazione potrebbe essere utilizzata proprio per l'esercizio dell'azione revocatoria, ma è altrettanto vero che il curatore rappresenta, in questo specifico caso, la controparte ora fallita, ed è come se la richiesta la avanzasse il cliente stesso. Ove questi non abbia conservato la documentazione, o questa sia carente, ben può quindi richiederla il curatore.

Nell'incarico al CTU solitamente si precisa che oltre ai documenti prodotti in giudizio possono essere assunte ulteriori informazioni, anche da parte di terzi. Ciò dovrebbe significare che il CTU può procurarsi ulteriore documentazione, ma tale aspetto può essere problematico.

## **11) La riforma della revocatoria vista dalle banche**

A titolo informativo può risultare interessante analizzare le proposte presentate dal mondo bancario. Ancora due anni fa era stata avanzata una proposta di revisione della revocatoria fallimentare con questi punti essenziali:

- 1) riduzione a metà del periodo di riferimento (da 1 anno a sei mesi);

2) esclusione degli atti di ordinaria amministrazione. Stante la difficoltà di inquadramento della fattispecie, ABI suggerisce una soluzione pratica; limitare il periodo di revocatoria a 3 mesi per gli atti ordinari;

3) determinazione dell'entità revocabile nella misura della differenza fra scoperto al momento del fallimento e scoperto massimo del periodo di riferimento.

Per quanto concerne questo aspetto, il c/c dovrebbe essere trattato come i contratti di somministrazione e i contratti ad esecuzione continuativa o periodica, e per tutti questi limitare la revocabilità alla massima differenza. Ciò sarebbe giustificato dal fatto che il rapporto con la banca è un servizio continuativo, essenziale, e non si tratta di singole operazioni, slegate l'una dall'altra;

4) prescrizione in 3 anni, in luogo dei 5 attuali;

5) obbligo di trattenere gli importi incassati fino a che la sentenza sia passata in giudicato. Infatti, essendo esecutive le sentenze di primo grado, la banca vittoriosa in appello o in Cassazione potrebbe trovare vanificate le sue aspettative, essendo già stato distribuito quanto incassato. E in effetti, oggi, il curatore non ha alcun obbligo a trattenere le somme, anzi, ove lo facesse, dovrebbe darne adeguata motivazione, ed avendo avuto una sentenza favorevole, la giustificazione sarebbe un po' ardua.

Successivamente, il 10 ottobre 2002 le proposte del sistema bancario sono state così riassunte (il sistema bancario con ANIA – Confindustria – Confapi – Confcommercio – Confartigianato – Confagricoltura):

- riduzione a 6 mesi del periodo di riferimento;
- prescrizione in 3 anni;
- affermazione natura indennitaria della revocatoria;
- esclusione da revocatoria delle rimesse su conto elastico, delle operazioni “mano contro mano” (versamento contestuale al trasferimento a terzi) e delle operazioni bilanciate”
- esclusione della *consecutio* tra procedure.

Lo schema di riforma, nella formulazione approvata dalla maggioranza della Commissione, all'art. 9 prevede le seguenti indicazioni:

- la riduzione a 9 mesi dell'attuale termine annuale;
- prescrizione a 3 anni (in luogo dei 5);
- l'esclusione da revocatoria in due casi:
  - a) per i *“pagamenti compiuti nell'ambito di rapporti contrattuali continuativi per i quali siano provati la corretta esecuzione ed il regolare andamento nell'insorgenza e nell'estinzione dei crediti”*;
  - b) *“ per prestazioni essenziali alla continuazione normale dell'attività se esse sono acquisite dal curatore ovvero sussistenti nel patrimonio del debitore al momento della apertura della procedura di crisi o comunque necessarie per l'ammissione della relativa domanda”*;
- formule semplificate di ammissione al passivo di quanto revocato;
- applicabilità alle sole nuove procedure.

Dalla relazione della maggioranza (relativamente alla esclusione da revocatoria di cui alla sopraindicata lettera a):

*“Tale nuova previsione potrà assumere un’utile funzione nei rapporti contrattuali continuativi, quali i contratti bancari, consentendo l’esclusione della revocatoria per quegli atti estintivi che siano il risultato di una formazione del debito avvenuta nel rispetto delle regole di concessione del credito e della gestione del rapporto.*

*In questo modo riusciranno agevolate ed avvantaggiate le pratiche di esercizio del credito normalmente improntate al pieno rispetto delle regole negoziali e comportamentali del settore”.*

La minoranza ha invece proposto:

- la riduzione a 6 mesi;
- la esclusione delle *“operazioni di semplice interposizione nel pagamento e gli atti compiuti nell’ambito di rapporti contrattuali continuativi coerenti con l’ordinaria gestione dell’impresa e limitando, per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, l’ammontare complessivo dell’importo revocabile alla misura dell’effettiva riduzione dell’esposizione nel periodo sospetto”*;
- prescrizione sempre in tre anni;
- forme agevolate di ammissione.

## Illustrazione guidata di conti correnti, perizie e documenti bancari

Incontro di studi organizzato dal CSM sul tema  
*Le revocatorie fallimentari*  
Roma, 01- 03 marzo 2004

### B) LA PERIZIA SUL CONTO CORRENTE BANCARIO

Si procede ad una analisi più pratica delle tematiche già svolte, usando come supporto la Perizia CTU allegata. Per richiamarla, verrà definita CTU.

Per riscontrare una maggiore casistica si sono prodotte anche una perizia di parte fallimento (richiamata come Perizia) ed una analisi tecnica di coadiutore (richiamata come Analisi).

#### 1) La disanima del conto corrente nelle operazioni anomale

Può risultare interessante l'analisi di come siano state concretamente gestite le operazioni finanziarie e di conto corrente da parte della banca; ciò può essere fatto con un attento esame dell'estratto conto. Di seguito si riportano degli elementi che possono essere oggetto di approfondimento:

- "l'andamento del conto corrente scoperto, costantemente teso al rientro senza mai giungervi, non può non evidenziare per la banca, che ne ha la gestione diretta, la conoscenza dell'insolvenza del suo cliente, perché implica l'incapacità di adempiere le obbligazioni con mezzi normali e a tempo debito" (Tribunale di Padova 13 marzo 2003, in banca dati Il Fallimento IPSOA);
- per non aggravare il saldo passivo del conto in presenza di un elevato numero di insoluti su effetti anticipati al S.B.F., la banca non procede al normale addebito, ma li "parcheggia" su un conto interno di evidenza;
- vengono effettuati giroconti sul c/SBF dal c/c ordinario al fine di coprire lo scoperto del conto/S.B.F. dovuto agli insoluti (operazione anomala, realmente riscontrata nella pratica);
- il cliente compie operazioni del tipo "ritiro" di effetti o assegni per evitare il manifestarsi dei relativi insoluti;
- assegni tratti sullo stesso c/c della banca in esame sono versati su conti tenuti presso altre banche, oppure si versano sul c/c numerosi assegni propri emessi su altre banche (in pratica si fa girare su più conti la medesima provvista, creata in modo fittizio);
- a fronte di crediti formalmente fatti figurare come effetti al S.B.F., si rileva la prova della consegna di assegni post-datati.;

- viene richiesto, da parte della Banca, che il cliente o un terzo costituisca un pegno (ad es. titoli o altre garanzie), con la evidente finalità di ridurre o garantire la pregressa esposizione debitoria del conto;
- la concessione di un nuovo fido cui segue un rientro dalla posizione debitoria del correntista, è operazione anomala volta a “creare artificiosamente una situazione apparente di completa fiducia da parte della banca nella solvibilità dell’azienda” (App. Milano 14 giugno 1983 in Borsa Banca e Titoli di Credito 1984, II, pag. 205);
- accrediti effettuati a mezzo di operazioni definibili anomale. In tal caso si può addirittura ampliare la fattispecie revocabile, in quanto la Suprema Corte ha stabilito che è possibile considerare revocabili ex art. 67 I co. L.F. anche talune cessioni di crediti, se queste sono in realtà finalizzate alla copertura o alla riduzione della pregressa esposizione passiva e non alla creazione di nuove disponibilità per il correntista; in tal caso opera una "presunzione juris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza" (Cass. 13/7/1994, n. 6569, in Il Fallimento 1995 pag. 175).

Nella CTU in esame si sono riscontrate le seguenti anomalie operative:

- consegna di assegni post-datati camuffati da effetti al SBF (vedasi CTU a pag.15 e ss.)
- tentativo di effettuare nella stessa giornata accrediti e addebiti per tenere sotto controllo il saldo del conto (vedasi estratto conto allegato CTU).

Nella Perizia di parte si sono riscontrate le seguenti anomalie operative:

- andamento anomalo per la frequenza degli insoluti, i pochi assegni addebitati, l’addebito di tali pochi assegni in gruppi concentrati (es. 09/2/93)

Nella Analisi si sono riscontrate le seguenti anomalie operative:

- versamento di assegni tratti su conti tenuti presso altre banche, e successivo addebito di assegni bancari e circolari per effettuare la redistribuzione di tale disponibilità sugli altri conti (vedasi analisi pag.3 e nell’estratto conto il mese di novembre 1998);

## **2) La riclassificazione delle poste**

Sulla base di quanto già illustrato nella parte generale al punto 4.1 si procede ad attribuire ad ogni “categoria” di operazioni una data disponibile che può corrispondere o alla data contabile o alla data valuta.

Il metodo seguito nella CTU in esame non si discosta dai criteri confermati dalla Cassazione (vedasi CTU pag. 9 e ss.)

Particolarità dell'addebito per "ritiro effetti", che è stato considerato disponibile in base alla data valuta, spesso anteriore a quella contabile. (vedasi CTU pag. 10).

### **3) I criteri di conteggio dei saldi**

Abbiamo già visto come si ricostruiscono i saldi del conto corrente, operazione per operazione.

Inutile soffermarsi sul saldo contabile e sul saldo per valuta, si procede alla creazione del saldo disponibile riordinando le operazioni in funzione della data disponibile attribuita ad ognuna.

Si è seguito il criterio generico dell'anteporre gli accrediti agli addebiti in pari data.

### **4) Le rimesse bilanciate e le operazioni con provvista ad hoc**

Nella pratica una delle fasi più delicate è quella dell'esame dell'estratto conto al fine di individuare questa particolare tipologia di operazioni.

La Suprema Corte, in sostanza, ha considerato questa particolare fattispecie di rimesse, semplicemente come mezzo per poter effettuare pagamenti a terzi soggetti; la banca non ha ricevuto alcun beneficio, fungendo il conto corrente da mero strumento contabile (in pratica conto di servizio).

Dalla giurisprudenza si è ricavata una certa casistica:

- il versamento effettuato per "coprire" un assegno in scadenza, per consentire l'emissione di un bonifico, o di un vaglia, o addirittura di un assegno circolare, anche se le due operazioni non sono esattamente coincidenti nè come importo nè come data disponibile, potrà essere considerato al netto del corrispondente addebito;

- l'accredito sul conto di una rimessa estera, nel caso sia successivo al prelievo effettuato dal cliente della disponibilità della stessa (data immediatamente al giungere della rimessa dall'estero), non costituisce atto solutorio (Trib. Milano sopracitato);
- va compensato il doppio accredito di una anticipazione export con il connesso riaddebito, poiché l'operazione consiste in un primo accredito al momento dell'anticipo, ed un secondo al momento dell'effettivo incasso, cui corrisponde (quasi contestualmente) l'addebito a chiusura dell'operazione con giroconto sul conto anticipi di appoggio. In tale caso è evidente che può essere considerato rimessa revocabile un importo non superiore alla fattura anticipata, essendo il doppio accredito una reale duplicazione contabile;
- analogamente l'accredito a mezzo giroconto (con addebito su conto anticipi) concesso dalla banca per far fronte ad uno specifico pagamento contestuale (prassi riscontrata nella specifica realtà operativa di un concessionario di autovetture, con consegna alla banca dei certificati di proprietà delle auto con funzione di garanzia).
- l'accredito di effetti o ricevute bancarie anticipati Salvo Buon Fine, nel caso di parziale ritorno insoluto degli stessi, dovrà essere considerato al netto degli insoluti (anche ai fini del calcolo del saldo disponibile), anche se ci fosse una qualche discordanza nella data-valuta delle due operazioni.
- l'accredito di assegni poi risultati impagati va certamente compensato con l'addebito relativo;
- il c.d. storno di operazione precedente è sicuramente da escludere dalle operazioni revocabili, e addirittura non va fatto concorrere neppure alla determinazione del saldo disponibile, poiché l'accredito e l'addebito relativi si annullano perfettamente. Sarà naturalmente a cura dell'istituto di credito dare la prova dell'effettivo legame tra le due operazioni compensabili.

Nella CTU si sono riscontrate varie tipologie di operazioni c.d. bilanciate:

- gli insoluti sono stati detratti dall'ammontare degli effetti anticipati al SBF, ma senza ridurre l'importo del saldo disponibile (vedasi CTU pag. 12 e ss.);
- gli effetti ritirati sono stati detratti dagli accrediti di SBF, riducendo anche l'importo del saldo disponibile (vedasi CTU pag. 15 e ss.);
- si è annullata una duplicazione relativa ad operazione stornata (vedasi CTU pag. 17)
- si è individuata una bilanciata in cui l'accredito è stato utilizzato immediatamente per pagare 2 assegni e fare un prelievo (vedasi CTU pag. 17 e ss.).

Nella Perizia di parte si sono riscontrate le seguenti operazioni bilanciate: (vedasi Perizia pag. 14 e ss., e conteggi allegato “saldo disponibile netto”)

- operazione di accredito estero del 22/7/93 parzialmente compensata con addebito estero del 05/11/93;
- storni di scritture effettuati per riposizionare la valuta di alcune operazioni
- insoluti su accrediti di SBF.

Nella Analisi si sono riscontrate le seguenti operazioni bilanciate:

- l’accredito immediato delle anticipazioni su certificati di conformità autovetture viene utilizzato per pagare il fornitore dell’auto (vedasi Analisi pag. 1 e ss., e conteggi allegati prospetto “saldo disponibile bilanciate);
- storni di scritture effettuati per riposizionare la valuta di alcune operazioni.;
- insoluti su assegni accreditati.

## **5) la pluralità dei conti e i conti provvisori e paralleli**

Nella pratica, si è visto che la banca utilizza solitamente più di un conto per gestire la posizione del proprio cliente.

Al conto corrente in senso stretto si affiancano conti per gli anticipi su fatture, per la gestione del SBF, eccetera.

Nella pratica bancaria si possono riscontrare diverse fattispecie finalizzate alla creazione di disponibilità, le più comuni delle quali sono:

- lo sconto di titoli di credito, che riguarda solo gli effetti (pagherò e cambiali tratte) ed è abbinato alla cessione del credito;
- l’anticipazione, che può essere concessa su ricevute bancarie o anche solo a fronte della presentazione di fatture (Italia e/o Export);
- la cessione di crediti (ad es. su anticipo credito IVA).

Se, come detto, è possibile che il fido SBF venga “appoggiato” al normale conto corrente, gli istituti di credito possono aprire un conto apposito che regoli le operazioni di anticipazione di ricevute bancarie o di sconto effetti presentati al Salvo Buon Fine, o ancora la cessione dei crediti.

Nella CTU in esame sono stati rilevati 3 conti:

- conto corrente ordinario;
- conto SBF dove maturano gli interessi degli anticipi effettuati alla presentazione;
- conto di finanziamento per la gestione dei post-datati (anomalia effettivamente riscontrata).

La banca concede al cliente l'immediata messa a disposizione delle somme rappresentate dai titoli che questi consegna all'istituto, normalmente compilando una dettagliata distinta di presentazione.

La disponibilità si concretizza con l'accredito nel conto corrente delle somme anticipate, in modo da costituire una concreta provvista dalla quale il cliente possa liberamente attingere, pur sempre nei limiti del fido per cassa.

(vedasi estratto conto allegato CTU)

Oltre al conto corrente ordinario, la Banca ha aperto un conto apposito, per tener meglio controllato l'ammontare dell'utilizzo del castelletto, facendovi transitare gli importi degli effetti la cui disponibilità è concessa al cliente.

Su tale conto viene registrato in Dare, cioè a debito, l'importo dell'effetto, che viene contestualmente registrato in Avere, cioè accreditato, sul conto corrente ordinario.

In genere, l'operazione viene registrata con data/valuta immediata.

Va detto che si è riscontrato anche la concessione di una valuta anticipata rispetto alla data contabile; si trattava di casi in cui la contabilizzazione avveniva qualche giorno dopo la presentazione in banca degli effetti, e la data valuta coincideva con la data di presentazione della distinta.

Il conto specifico, detto c/SBF, evidenzierà un saldo a debito fino alla data in cui avviene "automaticamente" (cioè alla scadenza senza verifica dell'esito) l'accredito di pari importo che pareggia lo scoperto.

Il corrispettivo per l'anticipazione concessa deriva alla banca dalla maturazione di interessi passivi sul c/SBF fino alla data di scadenza dell'effetto, che viene posticipata per effetto dei c.d. giorni banca. A determinate scadenze questi interessi passivi vengono poi girocontati a debito sul c/c ordinario, oppure sono addebitati subito su tale conto ordinario.

Dopo la scadenza dell'effetto, nel caso in cui non venga onorato, la banca provvede ad addebitarne l'importo, con data-valuta solitamente corrispondente alla scadenza del titolo, sul c/c ordinario.

Va ricordato che tale addebito diminuisce la disponibilità del conto ordinario solo nel momento della contabilizzazione, senza riferimento alla data valuta applicata, a parte l'opportunità di effettuare la compensazione tra accredito originario e insoluto per ragioni di equità.

In ogni caso, alla scadenza l'importo dell'effetto viene comunque accreditato sul c/SBF, il cui saldo passivo diminuisce. Viene così ricreato nuovo spazio per la concessione di altre anticipazioni entro il limite del Castelletto.

L'accredito degli effetti con disponibilità immediata ha quindi molta importanza in relazione al calcolo del saldo disponibile, ed ai fini della revocabilità delle rimesse effettuate sul conto.

Riepilogando il caso descritto si può affermare che:

- l'accredito di effetti S.B.F. con disponibilità immediata va considerato rimessa revocabile a tutti gli effetti;
- la data rilevante ai fini del calcolo del saldo disponibile è rappresentata dalla data valuta;
- il successivo addebito degli effetti andati insoluti incide solo sul saldo disponibile calcolato a tale successiva data (contabile), e non fa venire meno la disponibilità originaria (che resta revocabile).
- Si ritiene corretto ridurre gli accrediti revocabili compensandoli con i relativi insoluti.

Tale conclusione è la diretta conseguenza dell'attuale orientamento giurisprudenziale che ha più volte ribadito che, ai fini del calcolo del saldo disponibile e delle rimesse revocabili, è fondamentale l'effettiva messa a disposizione di una determinata somma ad una determinata data/valuta.

Va detto però che, se tali accrediti, effettuati in presenza di uno scoperto, costituiscono veri e propri pagamenti revocabili, è anche vero che migliorano il saldo disponibile del c/c ordinario diminuendo o annullando lo scoperto di conto, avendo lo stesso effetto di un incremento del fido di cassa.

Una ultima notazione pratica: se l'insoluto riduce l'accredito revocabile, incide sul saldo disponibile solo al momento dell'addebito, poiché la banca ne viene a conoscenza solo alla scadenza.

Nella Perizia di parte la banca concede la disponibilità alla scadenza, utilizzando solo il conto corrente e tenendo un conteggio a parte degli effetti presentati. Si tratta di un caso di fido mobile.

Nella Analisi la banca concede la disponibilità immediata a fronte della presentazione di certificati di conformità di autovetture, con giroconto nel conto corrente e addebito nel conto anticipi. La particolarità è costituita dal fatto che il correntista usa subito la disponibilità per pagare il fornitore delle auto, e quindi l'accredito non si considera revocabile poiché la banca non ne ha beneficiato.

## **ALLEGATI**

### **1) CTU Perizia su conto corrente bancario**

Si tratta di una perizia effettuata da CTU, completa sotto tutti gli aspetti.

A partire dal quesito, vengono trattati l'esame dell'estratto conto, la ricostruzione del saldo disponibile, la determinazione dello scoperto e la quantificazione delle rimesse revocabili.

In particolare il rapporto esaminato presenta le seguenti caratteristiche:

- accredito immediato delle disponibilità SBF con conto apposito
- effetti insoluti e ritirati che vengono sottratti dall'ammontare degli accrediti come partite bilanciate
- storni e altre bilanciate
- operazioni anomale rappresentate da assegni postdatati

### **2) Perizia di parte fallimento**

Si tratta di una perizia effettuata dal consulente di parte.

A partire dal quesito, vengono trattati l'esame dell'estratto conto, la ricostruzione del saldo disponibile, la determinazione dello scoperto e la quantificazione delle rimesse revocabili.

In particolare il rapporto esaminato presenta le seguenti caratteristiche:

- accredito della disponibilità degli effetti alla scadenza
- fido mobile collegato alla presentazione e alla maturazione degli effetti SBF
- effetti insoluti che vengono sottratti dall'ammontare degli accrediti come partite bilanciate
- anomalie costituite da pochi addebiti di assegni e molti effetti insoluti

### **3) Analisi del Coadiutore**

Si tratta di una analisi specifica effettuata da coadiutore del curatore fallimentare, allo scopo di chiedere alla banca la revoca delle rimesse effettuate in conto corrente.

Viene esaminato l'intero rapporto di conto corrente, con la precisa ricostruzione del saldo disponibile, la determinazione dello scoperto e la quantificazione delle rimesse revocabili.

In particolare il rapporto esaminato presenta le seguenti caratteristiche:

- accredito immediato della disponibilità a fronte di consegna certificati conformità autovetture
- tali accrediti vengono bilanciati a fronte addebiti per pagamenti al terzo fornitore auto
- sono anche stati bilanciati insoluti con assegni e alcuni storni

- anomalia costituita da continui addebiti e versamenti di assegni a loro volta versati e addebitati su conti tenuti presso altre banche.